

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 16 MARZO 1951

(65^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno	Pag. 558
ROMITA	558

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato » (N. 1478) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	559
RICCIO, relatore	559 e <i>passim</i>
PETRILLI, Ministro senza portafoglio	563, 566, 568, 569, 570
RIZZO DOMENICO	565, 568, 569, 571, 576, 579, 583
GHIDINI	570, 577, 584
LOCATELLI	571

LODATO	Pag. 578
FAZIO	578
LEPORE	578
MARANI	578
FANTONI	580
SINFORIANI	581

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Fazio, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Terracini e Tupini.

Sono altresì presenti l'onorevole Petrilli, Ministro senza portafoglio, ed il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

RICCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi » (N. 1171-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ».

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge, approvato inizialmente dalla Camera dei deputati, fu più volte modificato sia dal

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

65ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

Senato che dalla Camera dei deputati. Ci perviene ora per la quarta volta dalla Camera dei deputati, con una leggera modificazione all'articolo 4 e precisamente con la soppressione della lettera *d*) del terzo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, per illustrare le ragioni di tale modificazione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Su questo disegno di legge si sono verificate delle prese di posizione un po' tenaci tanto da parte di rappresentanti del Senato della Repubblica che da parte di taluni della Camera e ciò specialmente in ordine alla definizione del Comune montano, cui deve applicarsi quella esenzione del contributo, sulla quale di massima tutti si erano trovati d'accordo. La verità è che ciascun parlamentare aveva presente la situazione caratteristica del proprio comune e della propria regione, sicché la determinazione delle caratteristiche si era palesata particolarmente complessa. La Commissione senatoriale, come ricorderete, aveva finito con l'accettare il criterio fissato dalla Commissione della Camera circa l'altimetria; però aveva introdotto tre varianti (e cioè riduzione del minimo degli abitanti da 5000 a 3000; completamento della formula dell'altimetria con quella del reddito dei terreni, secondo la formula Gortani, e posta la condizione che la maggior parte dell'abitato fosse in zone superiori ai 600 metri). Le prime due modificazioni sono state accolte dalla Commissione della Camera, che però si è opposta alla terza, quella del comma *d*). Tale opposizione è stata motivata dalla doppia difficoltà di definire il concetto di maggior parte dell'abitato e di accertare praticamente l'esistenza della miglior parte dell'abitato. Invero sta di fatto che gran parte dei Comuni montani non sono raggruppati in centri a carattere urbano, poichè essi sono composti di case sparse, nè si può parlare di un centro vero e proprio quando si tratta solo di una chiesa, con due o tre case attorno; e tanto meno sul terreno pratico si può dire, nel caso di questi piccoli raggruppamenti di abitazioni, che si tratti agli effetti della presente legge della maggior parte dell'abitato di un comune, le cui case sono disseminate in tutto il territorio. Per quanto personalmente mi sia battuto affinché il testo del Senato non fosse modificato,

alla fine dovetti rimettermi alla Commissione della Camera, che tanto insisteva sulle predette difficoltà pratiche; e ciò anche in considerazione del fatto che da alcuno era persino stato detto che ben altra era stata la volontà di colui che aveva proposto il comma *d*) di cui attualmente si discute, come se nella redazione del comma stesso si fosse mutata la volontà del proponente!

Dopo queste informazioni, vorrei rivolgermi agli onorevoli commissari per pregarli di tenere presente che è ormai necessario risolvere definitivamente la questione, senza ulteriori rinvii in aggiunta ai molti già intervenuti.

La definizione dei comuni montani, quale risulta anche con la soppressione della lettera *d*), è da ritenersi sufficientemente chiara, tanto più che essa risulta, circa l'altimetria ed il reddito, del tutto analoga a quella assunta agli effetti della legge sulla finanza locale. Tenendo quindi presente questo elemento, prego la Commissione di non insistere nel testo approvato dal Senato, non dimenticando che questo provvedimento ha forse carattere transitorio in quanto, con gli attesi sviluppi dei problemi della difesa civile, è da prevedere che anche questa complessa materia potrà essere organicamente rielaborata. Per intanto il disegno di legge sottoposto al nostro esame risponde alle esigenze del servizio e dei Comuni che godranno in gran parte di una sensibile diminuzione dei canoni; e così potrà pure essere affrettata la riscossione dei contributi da tempo in sospeso.

Per queste ragioni prego la Commissione, come ho già detto, di accettare il testo così come è stato proposto dalla Camera dei deputati.

ROMITA. Le argomentazioni del senatore Bubbio sono convincenti. Possiamo quindi accettarle e votare la soppressione proposta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la soppressione della lettera *d*) del terzo comma dell'articolo 4: «la maggior parte dell'abitato sia in zone superiori ai 600 metri», proposta dalla I Commissione della Camera dei deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato » (N. 1478) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle amministrazioni dello Stato ».

I colleghi certamente ricorderanno che, al fine di esaminare le varie e complesse questioni contemplate in tale disegno di legge, fu nominata una Sottocommissione che ha lavorato molto diligentemente ed anche molto faticosamente, apportando varie modifiche al testo approvato dalla I Commissione della Camera.

La Sottocommissione si è giovata nei suoi lavori della preziosa opera dell'onorevole Ministro Petrilli, al quale colgo l'occasione per rivolgere, a nome della I Commissione del Senato, un caldo ringraziamento.

RICCIO, *relatore*. Mi associo anzitutto alle espressioni di ringraziamento per la preziosa cooperazione del ministro Petrilli, certo di interpretare l'unanime sentimento della Sottocommissione. Nelle sei sedute, a volte protrattesi oltre le cinque ore, abbiamo potuto nello spazio di tre settimane esaminare tutte le richieste che ci erano pervenute per lo più dall'esterno e che vertevano su modifiche, soppressioni e aggiunte al testo del disegno di legge. Nella selezione della congerie di queste proposte, abbiamo seguito tre criteri fondamentali. Il provvedimento che esaminiamo attua e integra il decreto 7 aprile 1948, n. 262, che riguarda il personale non di ruolo dello Stato, comunque denominato e comunque assunto: da ciò una prima nostra posizione è stata quella di rigettare tutto ciò che poteva essere fuori di questo ambito, senza entrare nel merito delle singole proposte, per il solo fatto

che erano fuori sede. In secondo luogo delle molte proposte presentate alcune potevano considerarsi superflue: esse pertanto sono state alla loro volta scartate. Infine abbiamo eliminato tutto ciò che era impossibile o inopportuno accogliere.

Nell'esporre le conclusioni cui è giunta la Sottocommissione, procederò quindi con il criterio di raggruppare le proposte secondo che siano state considerate fuori sede, superflue e impossibili.

Per quanto riguarda le proposte fuori sede vi è anzitutto il problema dei salariati. Bisogna tener presente che è in discussione alla Camera dei deputati un apposito disegno di legge in materia. Ecco perchè dalla Camera stessa fu stralciato l'articolo 16 del testo governativo dell'attuale disegno di legge. Con la questione generale dei salariati è stata stralciata anche quella specifica di comprendere nell'articolo 12 i dipendenti delle fabbriche di armi. Anche la richiesta dell'assegno perequativo per gli avventizi di prima categoria, che si sarebbe voluto stabilire in questa legge nella stessa misura delle indennità di funzione per quelli di gruppo A, potrà più attentamente essere vagliata in altra sede. È inoltre pervenuta la richiesta di estendere il trattamento dell'articolo 12 ai funzionari di ruolo. Tale proposta non può essere esaminata in sede di emanazione delle norme di regolamentazione del decreto n. 262, che riguarda il personale non di ruolo; come anche non possiamo tener conto in questa sede di tutto ciò che specificamente si attiene a miglioramenti, anche giusti, che siano stati richiesti da parte del personale di ruolo. Per quanto riguarda le richieste concernenti il personale amministrativo delle segreterie delle università, vale la stessa ragione. Nel merito, aggiungo che una legge del 1940 stabilisce il contingente a carico dello Stato per questo personale; tutte le assunzioni che le singole segreterie di università e degli istituti di istruzione superiore hanno fatte in eccedenza di questa percentuale, non possono riconoscersi a carico dello Stato; quindi tutto ciò esula dall'attuale disegno di legge.

In secondo luogo, ricorderò alcune proposte che la Sottocommissione ha ritenuto superfluo inserire nel disegno di legge in esame. Dirò anzitutto della così detta frazionabilità del

contributo^r del riscatto già fissata nelle leggi generali e pertanto superflua nell'attuale provvedimento. Inutile anche stabilire l'inclusione nei ruoli speciali transitori di coloro che, pur appartenendo a categorie inferiori, esplicavano alla data data del 1° maggio 1948 mansioni di terza categoria, essendo ciò già contemplato nel decreto originario; superfluo altresì fissare che nel computo dell'anzianità pensionabile sia tenuto conto delle campagne di guerra: nell'articolo 4 del decreto 262 si stabilisce infatti che a tutto il personale di ruolo transitorio si applicano in genere tutte le disposizioni in materia di campagne di guerra che riguardino gli impiegati dello Stato, in quanto tali disposizioni siano applicabili e non contrastino con le norme specifiche di cui noi abbiamo tenuto conto nell'articolo 2.

La categoria delle proposte impossibili o inopportune è più larga. In essa rientrano richieste che riflettono la sistemazione dei laureati e diplomati di gruppo C, richiesta che urterebbe contro l'articolo primo del decreto n. 262, di cui questo disegno di legge è l'attuazione, in quanto il passaggio nei ruoli transitori degli avventizi non di ruolo, comunque assunti e denominati, avviene in riferimento alla loro posizione di impiegati alla data in esso indicata. Tale questione si riconnette ad altre che vedremo in seguito.

È stato richiesto dallo Stato un contributo del 50 per cento per i casi di riscatto di pensioni; già la Camera dei deputati ha respinto tale proposta, che importerebbe un onere non esiguo allo Stato, e noi, dato che sarebbe stato anche necessario attendere il parere della Commissione finanze e tesoro, in considerazione della necessità che questo provvedimento sia al più presto varato, ci associamo alla decisione della Camera.

Una questione importante, connessa a quella cui ho fatto dianzi cenno, concerne il passaggio del personale avventizio a categorie superiori. A questo proposito, la Corte dei conti non ha voluto registrare taluni decreti di nomina e di promozione perchè contrari alla legge dell'avventiziato che determina il contingente per singole categorie da inquadrarsi presso ogni amministrazione. E accaduto, infatti, che mentre alcune amministrazioni hanno determinato questi contingenti, altre invece, o per

necessità di ufficio o anche per incuria, non hanno fissato questo contingente ed hanno creduto di potere, anche dopo il 1° maggio 1948, procedere a promozioni di avventizi.

La Corte dei conti ha rilevato che in quelle amministrazioni, per certe categorie, il contingente dovesse considerarsi coperto e non si potesse procedere ad ulteriori spostamenti dopo quella data. Sorge tuttavia il dubbio se, nella mancanza di un numero fisso attribuito a un determinato settore, per una determinata categoria, sia o non sia possibile procedere a promozioni. Evidentemente ciò tocca degli interessi, direi, individuali e subiettivi che non possono e non devono essere considerati appositamente in disposizioni di legge, ma che devono essere tutelati attraverso le decisioni della Magistratura. Vuol dire che se gli interessati considerano lesi i loro diritti da questa mancata registrazione, opporranno ricorso al Consiglio di Stato. Ma noi con una legge non dobbiamo forzare la mano al giudizio su casi singoli di mancata applicazione della legge.

Per quanto riguarda la sistemazione degli avventizi, era stato proposto di sopprimere taluni requisiti per la nomina, indicati nel decreto 7 aprile 1948, n. 262; ancora una volta ripeterò che noi dobbiamo sempre ricordarci, nell'esame di questo disegno di legge, che esso provvede all'attuazione ed all'integrazione del citato decreto 262, il quale non può in questa sede subire modifiche di sostanza. Un'altra proposta tenderebbe ad abolire il rapporto sulla condotta dell'impiegato, rapporto di cui all'articolo 1 del decreto n. 262, il quale prevede che il personale non di ruolo, per entrare nei ruoli speciali transitori, debba avere prestato sei anni (o due anni, se è combattente) di « servizio qualificato lodevole ». In verità questo termine si discosta dalle qualifiche ordinarie stabilite per il personale di ruolo, che sono « ottimo », « buono », « distinto », « mediocre » o « cattivo ». A parte la solita ragione formale, non accettiamo la proposta di abolire la richiesta qualifica di « lodevole », perchè, anzitutto, se molte amministrazioni non hanno creduto, in sede di qualifica delle note caratteristiche, di attribuire questo giudizio di « ottimo » « buono » ecc. al personale avventizio non sapremmo come regolarci con giustizia verso costoro. Inoltre, a noi sembra che il giudizio

richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non coinvolga solo il momento del passaggio nel ruolo speciale, ma costituisca un giudizio su tutto il servizio prestato, in sostituzione delle note qualifiche, che possono, come si è detto, anche mancare. Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contiene tale principio fondamentale, che non era opportuno abolire, perchè nasceva dall'esigenza generale di un apprezzamento sulle capacità del funzionario, salvo poi a demandare alle norme di attuazione la maniera di disciplinare, nel modo migliore, l'espressione concreta di tale giudizio e dei suoi effetti.

Ancora: è stata sollecitata la soppressione degli articoli 6 e 9 che riguardano la facoltà di trasferimento da una amministrazione all'altra del personale inserito nei ruoli speciali transitori. Anche questa richiesta non può essere accolta perchè la trasferibilità è espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, di cui, ripeto ancora una volta, questo disegno di legge è attuazione ed esecuzione.

Un'altra proposta concerneva la soppressione della limitazione — sesto scatto — prevista nel secondo comma dell'articolo 7 del progetto in esame. Tale modificazione non ci parve opportuna in quanto non è che la ripetizione di una norma più generale e più ampia; e d'altra parte lo stesso progetto dei deputati Di Vittorio e Santi prevedeva una norma analoga. I cosiddetti « impiegati locali » presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero hanno a loro volta chiesto l'inserimento nei ruoli speciali transitori. È doveroso premettere che questo personale è in una condizione del tutto speciale, regolata da una apposita legge del 1943, che prevede perfino il licenziamento *ad nutum*, senza nessuna garanzia o limitazione. Esso gode, però, di un trattamento economico superiore a quello dei loro pari grado e funzioni, ma, quel che più conta, la sua assunzione, obiettivamente parlando, risponde ad esigenze locali e contingenti. Gli uffici diplomatici e consolari all'estero hanno la facoltà di assumere, di solito fra cittadini della colonia italiana, del personale per determinate mansioni o esigenze di ufficio. Ora è avvenuto che, durante la guerra, parecchi di questi uffici diplomatici

e consolari hanno dovuto essere chiusi, con l'allontanamento anche di questi funzionari, molti dei quali, essendo rientrati in Patria, sono stati poi assunti dall'Amministrazione centrale. Ora, il disegno di legge sottoposto al nostro esame contempla la sistemazione nei ruoli speciali transitori, presso il Ministero degli esteri, del personale che, originariamente inquadrato nella categoria degli impiegati locali presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero, attualmente presta servizio presso quella Amministrazione. Non si può estendere indiscriminatamente a tutti gli impiegati locali all'estero questo trattamento perchè si andrebbe contro la funzione essenziale di questo personale, consacrata nella legge del 1943, ed anche perchè esso non può essere inquadrato all'estero in ruoli che riguardano invece il personale che risiede in Italia, nè potrebbe essere riassunto ora al centro, in dispregio del divieto del decreto n. 262.

Per queste ragioni, l'estensione dei ruoli transitori al personale assunto presso gli uffici diplomatici consolari all'estero con la qualifica di « impiegati locali » non ha potuto trovare accoglimento in questo provvedimento.

L'articolo 11 del progetto di legge prevede, per il personale della Corte dei conti, sei anni di servizio qualificato « ottimo » prima che gli impiegati, collocati nel ruolo speciale transitorio di gruppo A presso quella Amministrazione, possano partecipare a concorsi per la carriera di concetto della Corte dei conti. Sono state presentate richieste dagli interessati tendenti a ridurre il termine da 6 a 3 anni, nonchè ad ottenere l'esenzione da ogni concorso, con l'immissione automatica nei ruoli organici dopo questo periodo, o quanto meno a mezzo di un solo concorso per titoli. Termine di 6 anni e concorso per esame sono attualmente previsti per gli impiegati di ruolo che vogliono accedere alla carriera di concetto della Corte dei conti. Evidentemente dobbiamo quindi mettere nelle stesse condizioni anche gli impiegati dei ruoli speciali transitori, per i quali nulla giustificerebbe una ulteriore concessione. Pertanto anche queste richieste non hanno trovato accoglimento.

Ne è giustificata la richiesta di un trattamento economico speciale al personale non insegnante non di ruolo della Pubblica Istruzione,

in quanto il trattamento previsto per legge è per tutti uguale. Abbiamo inoltre escluso, nell'articolo 12, tutte quelle richieste che tendevano direttamente o indirettamente ad ottenere il passaggio in ruolo prima della data del 31 dicembre 1951. Bisogna infatti ricordare che, nell'amministrazione dello Stato, le promozioni avvengono per concorso; durante la guerra, invece, le promozioni potevano avvenire anche per semplice anzianità o per merito, senza concorso. Tale norma ha appunto effetto fino a tutto il 31 dicembre 1951. Ora, da qualcuno si vorrebbe, con opportune modifiche, creare una situazione tale da permettere che le promozioni di cui all'articolo 12 avvengano prima di quella data, in modo che gli interessati riescano a fruire del trattamento speciale di guerra. Questo è un punto che è bene chiarire. Nell'amministrazione dello Stato l'impiegato si espone fondamentalmente a due concorsi: uno per l'immissione iniziale, l'altro per l'eventuale passaggio alle categorie superiori, nell'ambito dell'amministrazione di cui fa parte. Ora, la situazione degli impiegati dei ruoli speciali transitori risulta già facilitata dalla esclusione da una di queste due prove. Avendo già concesso una siffatta agevolazione (che peraltro incide alquanto sull'apprezzamento di questo personale) è sembrato alla Sottocommissione che una giusta misura in questa materia fosse già stata disposta a favore del personale non di ruolo e che concedere ulteriori facilitazioni fosse un forzare troppo la mano a discapito, in definitiva, di funzionari di ruolo organico, nonché delle esigenze del servizio.

Ampia discussione ha provocato l'articolo 13, riguardante il personale del Ministero dell'Africa italiana, assunto a contratto tipo, regolato sulla base di un contratto approvato con decreto del 1929. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto a questi impiegati una posizione di ruolo (decisione del 1950) nell'amministrazione dello Stato. Dalla espressione contenuta in questa decisione i contrattisti dell'Africa italiana vogliono pretendere la loro equiparazione al personale del ruolo organico dello Stato. In verità nella sentenza del Consiglio di Stato ciò non è detto. È noto, infatti, che nell'amministrazione dello Stato vi sono diversi tipi di ruoli e la decisione del Consiglio

di Stato non parla di « ruolo organico » e da ciò deduciamo che non si è voluto equiparare i contrattisti ai funzionari del ruolo organico. È giustamente, perchè, a parte il fatto che i contrattisti hanno un contratto tipo, che non ha nulla a che vedere con il rapporto di lavoro degli altri impiegati del ruolo organico dello Stato, per essi vige una particolare posizione giuridica, sulla base del contratto rinnovabile ogni tre anni, a condizione che costoro conseguano continuamente una qualifica non inferiore a « buono » nonché la possibilità della rescissione del contratto, indipendentemente dal periodo di prova, *ad nutum* per quattro cause, fra le quali anche la soppressione degli uffici; tanto che, oggi, dovendosi ormai arrivare alla soppressione del Ministero dell'Africa italiana, potrebbero, a rigore, essere licenziati senz'altro. Naturalmente questo personale, che ammonta a 2.600 persone circa (fra geometri, ingegneri, ecc.) aspira ad una sistemazione definitiva in considerazione del lungo lavoro svolto, da ben 15 o 20 anni, e vorrebbe cogliere questa occasione per trovare la desiderata definitiva disciplina. Non posso che concordare con questi intendimenti, e comunico, in proposito, che il Ministro Petrilli ha confermato che è in elaborazione un provvedimento con cui si sistemerebbero le categorie degli impiegati dell'Africa italiana, in seguito alla soppressione di quel Ministero. Debbo però assicurare formalmente che la situazione dei contrattisti non è stata definitivamente regolata nella presente legge, ma è stata data solamente una facoltà, per diminuire il numero di coloro ai quali dovrà poi aversi riguardo per la sistemazione definitiva. Con ciò non si è comunque inteso di precludere ai contrattisti una giusta regolamentazione della loro posizione. Debbo ancora ricordare che i contrattisti dell'Africa italiana, sentendosi impiegati di ruolo (essi aggiungono organico) in forza della citata decisione del Consiglio di Stato, e quindi qualche cosa di più, moralmente parlando, degli impiegati non di ruolo che oggi con questa legge sistemiamo nei ruoli transitori, si crederebbero diminuiti, nella loro dignità e posizione, dal fatto di passare nei ruoli transitori. Tuttavia, noi osserviamo che l'articolo che li riguarda contempla semplicemente una facoltà e, se per caso essi si sentis-

sero diminuiti, potranno chiedere il passaggio nei ruoli speciali transitori.

Resta ancora il problema del trattamento economico. In effetti, se l'articolo 13 si applicasse così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, coloro che scegliessero i ruoli speciali transitori subirebbero una diminuzione economica. Il ministro Petrilli si è reso conto di questa difficoltà ed ha proposto, in sede di Sottocommissione, degli emendamenti tendenti a tranquillizzare questa categoria dal punto di vista economico. A questo personale sarà, infatti, concessa la facoltà di entrare nei ruoli speciali transitori senza subire quella minorazione economica che essi avrebbero subito con il testo primitivo. Viene così aperta una porta per sfollare un po' il numero di quelli che devono avere una sistemazione. I contrattisti acquisteranno anche il diritto a pensione che istituzionalmente non avevano.

Abbiamo infine, per tranquillizzare questa categoria circa la promessa di futuri provvedimenti, proposto di inserire una disposizione di questo tenore, all'inizio dell'articolo 1ª: « Salva ogni altra provvidenza di legge ».

Infine gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio presso la Corte dei conti hanno chiesto di poter entrare nella carriera di concetto, senza il concorso di cui al secondo comma dell'articolo 11 del progetto in esame. Quanto meno, essi vorrebbero nel caso in cui non superassero le prove di concorso, poter passare nei ruoli di gruppo A, B, e C delle altre amministrazioni. Anche questa richiesta non si è potuta accogliere, perchè contraria al decreto 7 aprile 1948, n. 262, nonchè a tutta l'armonia del progetto di legge. Infatti, se si fosse concessa facoltà di scegliere l'amministrazione avremmo avuto un accorrere di personale là dove, per speciali circostanze — vedi i famosi compensi casuali del Ministero delle finanze — c'è la possibilità di introiti straordinari. Evidentemente non si poteva lasciare alla discrezione dell'individuo ciò che deve riguardare solo le esigenze dell'Amministrazione.

Con questo ho esaurito l'esame delle richieste pervenute, che abbiamo ritenuto di dover rigettare. Degli emendamenti che la Sottocommissione ha invece creduto di proporre parlerò in sede di discussione degli articoli.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il disegno di legge sottoposto oggi all'esame e all'approvazione di questa Commissione, come già è stato osservato dal relatore, tende ad attuare il decreto legislativo del 7 aprile 1948, n. 252, oggi già convertito in legge, e ad integrarlo in quei punti in cui l'attuazione aveva bisogno di norme, per lo meno di carattere procedurale, ai fini della possibile esecuzione.

Il decreto legislativo 7 aprile 1948 rappresenta un contemperamento fra le esigenze dell'Amministrazione e le esigenze del personale. Credo superfluo tornare a dar oggi un giudizio politico su quel decreto legislativo; comunque, penso che tale giudizio non possa essere che positivo. Alquanto più riservato deve invece essere il giudizio tecnico sui suoi effetti. Chi vi parla, che ha il compito abbastanza duro di provvedere più immediatamente e direttamente agli interessi dell'ordinamento dell'amministrazione e del personale dello Stato, nella piena convinzione che interesse del personale e interesse dello Stato convergono in un interesse superiore, è convinto altresì che si debba soprattutto perseguire il criterio di far confluire il personale non di ruolo, che viene inquadrato nei ruoli speciali transitori, verso la grande via maestra del personale dei ruoli organici, cercando di agevolare in tutti i modi il passaggio da una situazione particolare, quale quella dei ruoli speciali transitori, alla situazione normale, che è quella del personale dei ruoli organici. Attraverso questo passaggio, gli interessati potranno conquistare sia dal punto di vista morale del prestigio, sia dal punto di vista della carriera, cioè dello stato giuridico, ed infine dal punto di vista del trattamento economico, quella piena parità di diritti e di situazione, presenti e futuri, di cui godono gli impiegati dello Stato iscritti nei ruoli organici. Questo fine il Governo in generale, ed io nel ramo a me affidato, cerchiamo di perseguire nell'interesse dello Stato.

Aggiungo che i così detti ruoli paralleli a quelli organici non hanno giovato nè al prestigio nè all'interesse sostanziale ed economico dell'Amministrazione e del personale stesso. Questi nuovi ruoli, perciò, che si vengono a creare, sorgono per una notevole e cospicua massa di personale che vi verrà inquadrata (circa 200 mila unità); e il Governo si adope-

rerà, con tutti i mezzi e le misure di carattere organico che saranno necessarie, per attenuare e ridurre questa situazione abnorme, onde far scomparire quelle divergenze di valore che passano fra il personale di ruolo e quello non di ruolo. Questi mezzi saranno la qualificazione del personale non di ruolo, attraverso concorsi normali o riservati o attraverso prove che permettano di arrivare ad una metà. Il problema sta infatti nel qualificare la massa di circa 200 mila unità, che fu assunta alle dipendenze dello Stato senza alcuna prova di capacità concreta, ma soltanto attraverso una presunzione di capacità, presunzione naturalmente non fondata su elementi veramente ragionevoli. Sicchè noi abbiamo dovuto assistere - e lo dico veramente con rammarico - quasi ad una umiliazione di questo personale, perchè, se non c'è niente da dire a proposito di esso in quanto formato di reduci, di sbandati, di sinistrati, tuttavia rimane sempre una realtà puramente tecnica, strettamente tecnica, e cioè che manca per lo più quell'adeguata preparazione ai compiti che lo Stato, necessariamente, deve richiedere. In proposito, faccio presente che presso l'Amministrazione finanziaria sono attualmente in corso dei concorsi riservati esclusivamente a questo personale, perchè dalla situazione giuridica di personale non di ruolo possa passare a quella dei ruoli organici: e debbo dire che sto seguendo con una certa preoccupazione ed interesse il loro svolgimento, perchè essi danno risultati piuttosto modesti. Su diverse decine di concorrenti, si prevede infatti che ci saranno soltanto 4 o 5 che potranno riuscire vincitori. Ciò significa che è molto scarsa quella preparazione che è necessaria per raggiungere quel minimo di capacità tecnica occorrente per poter giovare all'Amministrazione, oltre che a se stessi.

A queste considerazioni si ispira l'attuale provvedimento, che vuol attuare, senza trasformare nè rivoluzionare, il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Questo disegno di legge, per quanto riguarda le norme procedurali, rappresenta una semplificazione ed una agevolazione di fronte a quel testo che fu predisposto dalla formazione governativa precedente all'attuale. La tesi prevalente allora era che questo personale poteva essere immesso

nei ruoli transitori solo dopo che le sue capacità morali e tecniche - desumibili sia dai fascicoli personali che dalle informazioni che si sarebbero potute avere fuori della Amministrazione e dell'ambiente burocratico - fossero state vagliate da commissioni che avrebbero dovuto essere istituite per ciascun ruolo di personale da ciascuna amministrazione centrale e periferica. Ora, ho potuto accertare che tali commissioni avrebbero raggiunto per lo meno il numero di 200, perchè il personale delle amministrazioni è generalmente distribuito in quattro categorie, corrispondenti ai vari titoli di studio (A, B, C e subalterni), presso ciascuna amministrazione centrale; inoltre vi sono ruoli separati, alle volte, per ciascuna direzione generale. E ove si pensi al numero delle Direzioni generali dei soli due ministeri finanziari, che assommano a ben 23, si comprenderà facilmente come si determini quel numero approssimativo di 200 commissioni esaminatrici, a presiedere le quali avrebbero dovuto essere chiamati dei magistrati dell'ordine amministrativo. Tenendo presente che in Italia non ci sono di fatto 200 magistrati di ordine amministrativo, anche computando quelli della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, si comprende che ci sarebbero voluti almeno due anni prima che tutto il lavoro di queste commissioni esaminatrici fosse compiuto, con grande disagio e delusione per gli interessati.

Nè bisogna sottacere anche l'altro inconveniente, perchè il Senato non meno della Camera è pensoso delle sorti del bilancio dello Stato, e cioè che queste 200 commissioni, che avrebbero dovuto lavorare per due o tre anni, sarebbero costate, a dir poco, oltre 200 milioni. Si è pensato allora che questi lavori dovessero più semplicemente essere svolti dagli uffici del personale, istituendo presso ogni amministrazione centrale - cioè praticamente per ogni Ministero - una Commissione consultiva per i casi dubbi, per i casi cioè in cui i precedenti di carriera sotto il profilo morale, tecnico e del rendimento non fossero concordi e non confluissero tutti ad un'unica valutazione, ma dessero luogo a delle perplessità di giudizio e di valutazione. Soltanto in questi ultimi casi il Ministro, che è poi l'organo che deve emettere il provvedimento definitivo,

anche ai sensi della impugnabilità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, potrà chiedere il parere per una decisione alla Commissione composta da persone che diano ogni garanzia di responsabilità sia sul piano dell'obiettività di giudizio che della competenza tecnica.

Con l'attuale disegno di legge ritengo che si attuino provvedimenti liberali a favore del personale interessato, certamente molto più liberali di quelli consacrati nel decreto n. 262 dell'aprile 1948 e del disegno di legge originario, presentato dal Governo alla Camera dei deputati. Dovunque vi è stata la possibilità di contemperare l'ordinamento legislativo in vigore, senza introdurre delle trasformazioni radicali, ciò è stato fatto non perchè avessimo paura delle trasformazioni radicali ma perchè, quando bisogna arrearle, è necessario farlo con un certo buon senso. Ora, se noi avessimo portato di straforo, in questo disegno di legge, una trasformazione di principio all'ordinamento legislativo che presiede alla Amministrazione o al personale dello Stato, avremmo rischiato di creare una grande confusione e soprattutto una grande sperequazione nelle situazioni giuridiche economiche. Abbiamo invece tenuto conto, anche dal punto di vista umano, di tutte le situazioni che consentivano un miglioramento.

In modo particolare, mi riferisco a quelle situazioni di personale che si trovava in servizio prima del 23 marzo del 1939, dei cosiddetti trentanovisti che non ebbero la possibilità di essere inquadrati direttamente nei ruoli ordinari organici perchè non forniti delle allora richieste benemerienze fasciste. Abbiamo attribuito a questo personale non di ruolo tutto quello che si poteva concedere, cercando tuttavia di non distruggere tutte indistintamente quelle garanzie che l'ordinamento legislativo in vigore esige per la capacità morale e tecnica — soprattutto tecnica — dei dipendenti dello Stato. Come ha detto il relatore, per appartenere ai ranghi dell'Amministrazione dello Stato bisogna affrontare due esami, uno per l'immissione in carriera e l'altro per la promozione al grado che precede immediatamente il passaggio ad una categoria diversa e superiore: e si è cercato di agevolare il personale in parola, senza distruggere per intero

l'ordinamento legislativo in vigore, dispensandolo dal primo esame, ma non da tutti e due gli esami.

Nei ruoli organici vi è del personale entrato attraverso le prove dei concorsi normali per esami: e non si poteva quindi conferire agli avventizi in servizio dal 1939 una posizione tale da permettere loro di superare, senza prove di concorso, anche coloro che erano entrati dopo il 1939 nei ruoli organici della amministrazione dello Stato attraverso la via maestra dei concorsi per esame.

Questi i punti fondamentali del disegno di legge, sui quali il relatore Riccio vi ha intrattenuto in modo più particolareggiato nella sua relazione. Non tratterò del problema degli africanisti, sui quali il Consiglio di Stato ha avuto occasione di pronunciarsi due volte nel 1940 e nel 1949, con decisioni che non mi turbano affatto, perchè entrambe combaciano perfettamente con il contenuto del decreto delegato del 1929, n. 129 e successive modificazioni.

Concludo dichiarando di ritenere che la Commissione possa accogliere il provvedimento con gli emendamenti già approvati dalla Camera dei deputati e con quelli proposti dalla Sottocommissione, non dimenticando l'ansiosa attesa con la quale il personale interessato ha seguito la discussione nei due rami del Parlamento.

RIZZO DOMENICO. La finalità di questo disegno di legge, come ha ricordato l'onorevole Ministro, è quella di dare pratica applicazione al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Tale decreto legislativo fu sottoposto a ratifica, regolarmente ratificato nel testo integrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è legge formale dello Stato. Ora mi sembra che ci sia un punto sul quale si debba concordare tutti, ed è che questo nuovo disegno di legge non può discostarsi, per lo meno nelle grandi linee, da quelli che sono i principi fissati nel decreto n. 262, soprattutto per quelli che possono rappresentare, non dico un diritto quesito, ma un'aspettativa legittima per i vari interessati.

A proposito di questo vorrei far rilevare una discordanza che potrebbe avere degli effetti pratici se fosse mantenuta. Recita l'articolo 1 del decreto legislativo n. 262: « Gli impiegati

civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei con mansioni proprie delle categorie di impiego cui sono assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'amministrazione di appartenenza in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi *A*, *B* e *C* e subalterni senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo ».

Non c'è dubbio che in tale articolo è sancito il diritto dell'impiegato ad essere trasferito nei ruoli speciali transitori, escludendo quindi ogni possibilità di valutazione discrezionale su un diritto al passaggio in tali ruoli. Ma, alle condizioni indicate nel primo comma, se ne aggiunge un'altra nel capoverso dell'articolo 1, sempre nel decreto legislativo n. 262: « Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici ».

Ora, nell'articolo 1 dell'attuale disegno di legge questo principio è riaffermato in quanto devono sussistere i requisiti utili per la nomina; però, mi sembra che sia spostato il tempo di sussistenza di tali requisiti. Infatti, quando nel decreto del 7 aprile 1948 si richiama la necessità della sussistenza dei requisiti per una valida nomina, il tempo si riferisce al momento del collocamento nei ruoli transitori; viceversa, nel presente disegno di legge, la sussistenza degli stessi requisiti, dal punto di vista temporale, è riportata al momento della assunzione.

Si potrebbe verificare in pratica che alcuni requisiti, necessari per la nomina, siano maturati anche posteriormente alla assunzione ed in tal modo si verrebbe a contraddire la dizione dell'articolo 1 del decreto n. 262, richiedendo agli impiegati qualcosa di più di quello che in esso è fissato. Proporrei, pertanto, di tornare alla dizione del decreto legislativo n. 262 richiedendo cioè la sussistenza dei requisiti al momento del collocamento nei ruoli transitori, e non al momento della assunzione, che può rimontare a molti anni prima. In pratica, quindi, le parole « all'atto dell'assunzione »

dovrebbero essere sostituite con le altre « all'atto del collocamento nei ruoli transitori ».

RICCIO, relatore. Se non erro, già nella discussione che facemmo nella seduta del 15 febbraio questa eccezione fu sollevata e spiegata sia dal ministro Petrilli che da me. La necessità di includere la dizione « sempre che all'atto dell'assunzione, ecc. » sorse dal fatto che non presso tutte le amministrazioni, nel momento in cui questi impiegati sono stati assunti, è stato fatto luogo ad un provvedimento formale di assunzione, per cui si è avuto anche il caso, e ve ne sono parecchi, di persone chiamate ad assumere servizio senza, non dico decreto, ma lettera di nomina, per cui, formalmente, costoro non sarebbero a posto in quanto assunti *de facto* e non *de jure* nella mancanza di un provvedimento *ad hoc*, sia pure con una lettera del direttore generale, o del capo di un'amministrazione periferica qualora questi avesse avuto una delega a ciò.

Allora, per venire incontro alle esigenze e alle difficoltà che potevano sorgere da questa posizione irregolare, si è inclusa, nel testo approvato dalla Camera, questa dizione per poter consentire che coloro, che a' termini del decreto 262 non sarebbero formalmente rientrati nella possibilità di accedere ai ruoli transitori, potessero invece ugualmente rientrarvi.

Appunto perchè è stata inclusa la frase « comunque assunti » occorre l'altra specificazione « semprechè, all'atto dell'assunzione, sussistessero i requisiti », per evitare che si potesse altrimenti intendere che, addirittura a modifica dell'articolo 1, potesse rimanere nell'Amministrazione dello Stato chi, ad esempio, aveva il certificato penale macchiato.

Voglio infine aggiungere che l'onorevole Rizzo parla di una discrezionalità che non ci sarebbe nell'articolo 1 del decreto n. 262 e che sorgerebbe invece nell'articolo 1 dell'attuale disegno di legge; ora anche per questo debbo dire che nulla è stato innovato. Concludo pertanto, per le ragioni che ho detto, per il mantenimento dell'articolo 1 nel suo testo integrale.

PETRILLI, Ministro senza portafoglio. Facio osservare che il decreto dell'aprile del 1948 esigeva, e l'attuale disegno di legge conferma,

che per l'inquadramento nei ruoli transitori occorre un periodo di servizio non di ruolo di almeno sei anni prestato in modo ininterrotto e lodevole. Questo periodo di servizio poteva essere già maturato alla data del 7 aprile 1948, oppure venire a maturare anche successivamente a tale data; quel che è indispensabile è che, a quella data, il personale che aspirava ad entrare nei ruoli transitori fosse già in servizio.

Alla Camera, su mia proposta, la data del 7 aprile 1948 è stata trasportata al 1º maggio per un criterio di maggiore generosità di fronte a questo personale e per sanare certe situazioni incongrue che si erano venute a verificare senza che il legislatore vi avesse pensato; vi era infatti la data al 7 aprile 1948, la data al 16 aprile 1948, quella cioè di pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, e la data al 1º maggio 1948, di entrata in vigore della legge, con riferimento alla quale ultima si era sancito, nell'articolo 12 del decreto legislativo stesso, il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo. Fu deciso allora che tutto il personale, assunto in servizio entro e non oltre il 30 aprile 1948 e che avesse maturato o dovesse maturare ancora un sessennio di servizio continuato e lodevole, avesse diritto ad essere inquadrato, con il presupposto che, alla data del 30 aprile, si trattasse di impiegati non di ruolo in servizio. Questo era infatti il presupposto indispensabile per poter entrare nei ruoli transitori, in quanto, altrimenti, non vi sarebbe stata la possibilità di parlare di inquadramento.

Ora l'onorevole Rizzo deve ricordare che per il personale non di ruolo fu emanato nel febbraio del 1937 il decreto-legge n. 100, riguardante lo stato giuridico embrionale per tutto il personale non di ruolo. Prima del febbraio 1937 il personale non di ruolo della amministrazione dello Stato non era regolato con un criterio uniforme e fu appunto il citato decreto n. 100 che, in modo uniforme, diede una certa disciplina giuridica ed economica al personale avventizio. In tale decreto del 1937 sembra sancito che non poteva considerarsi personale avventizio dello Stato quel personale che non fosse stato assunto in certi modi formali, e cioè con provvedimento scritto,

vale a dire un decreto del Ministro, competente per quella determinata amministrazione alle dipendenze della quale veniva assunto quel personale non di ruolo, da registrarsi alla Corte dei conti, oppure con provvedimento di autorità dipendente dal Ministro e appositamente delegata da lui con atto scritto. In ogni caso, il provvedimento di assunzione non poteva avere efficacia se non per l'esercizio finanziario in relazione al quale il provvedimento di assunzione di personale in posizione non di ruolo aveva luogo, perchè la temporaneità dell'impiegato non di ruolo era agganciata alla durata dell'esercizio finanziario.

Tale era la situazione giuridica che vigeva al momento in cui venne emanato il decreto legislativo n. 262. Presupposto fondamentale era che si trattasse di personale non di ruolo assunto in base al decreto-legge del 1937. Ci si è preoccupati alla Camera, da parte di tutta la prima Commissione, che molto personale si trovava sì in servizio nella Amministrazione, ma non era stato affatto assunto con quelle forme che il decreto-legge del 1937 esigeva sotto pena di nullità dell'assunzione; quel personale, assunto senza quelle forme solenni, si trovava infatti alle dipendenze della Amministrazione, ma era un giornaliero, un temporaneo, un prestatore d'opera che poteva da un momento all'altro essere messo fuori dal proprio ufficio. Ed allora, per quella tale comprensione ed umanità alla quale tutti eravamo doverosamente tenuti, si pensò di aprire l'ingresso all'inquadramento nei ruoli transitori anche per quel personale che, a suo tempo, quando venne assunto, non ebbe un biglietto di ingresso regolare, e cioè il decreto del Ministro o il provvedimento del Provveditore alle opere pubbliche o dell'Ingegnere capo del Genio civile, in quanto bisogna ricordare che, per le vicende della guerra e dell'immediato dopoguerra, sono proprio stati questi i periodi in cui si è incrementata la massa dei dipendenti non di ruolo e si sono verificate molte situazioni abnormi.

Per queste ragioni sono spiacente di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Rizzo, almeno che egli non mi porti

altri argomenti ai quali sarò lieto di prestare la mia attenzione.

RIZZO DOMENICO. Non contesto che l'iter legislativo del Ministro sia stato lastricato di buone intenzioni e riconosco che l'aggiunta al testo iniziale dell'inciso « comunque assunti » rappresenti un atto di liberalità nei confronti di quegli avventizi che non avevano la nomina formale richiesta dal decreto del 1937. Riconosco anche che forse sarebbe giusto richiedere nei confronti di costoro, assunti regolarmente, il possesso di requisiti validi per l'assunzione; dove mi pare però che sia fondato il mio rilievo e debba riconoscerlo fondato lo stesso Ministro, è negli altri casi. Infatti, se noi riferissimo la richiesta di sussistenza dei requisiti al momento dell'assunzione, indubbiamente faremmo cosa saggia sotto il profilo della liberalità verso gli uni, ma faremmo il danno di coloro che, assunti formalmente, non avevano i requisiti sostanziali per occupare il posto che occupavano al 1° maggio 1948, al momento dell'assunzione, ma li abbiano acquistati *medio tempore*. Questa gente, con la richiesta del possesso dei requisiti al momento della assunzione, potrebbe essere messa fuori dall'ufficio, perchè al momento dell'assunzione non aveva quei determinati requisiti. Per esempio, quale sarà la sorte di colui che non aveva la cittadinanza al momento del collocamento nei ruoli transitori, ma che ora l'ha acquistata ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il caso della cittadinanza è uguale a tutti gli altri casi relativi ai requisiti indispensabili per la nomina, come i titoli di studio, e il certificato penale, che sono elementi essenziali per una qualsiasi nomina.

RIZZO DOMENICO. Ma facciamo l'ipotesi che il 1° aprile 1948 Tizio sia stato assunto presso un'amministrazione senza avere in tutto o in parte gli elementi essenziali; poi è venuto il 1° maggio 1948, la data fatidica in cui si è abbassato una specie di sipario di ferro e non vi è stata più la possibilità di poter essere immessi come impiegati non di ruolo alle dipendenze dello Stato, a norma dell'articolo 12 del decreto n. 262. E se questo Tizio, che fu assunto senza i requisiti essenziali il 1° aprile 1948, è venuto ad acquistare la cittadinanza italiana o il titolo di studio o il certificato

penale tra il 1° aprile o il 1° maggio, come ci si regola nei suoi riguardi ?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Questo non ha nessuna importanza; quello che invece interessa è se l'interessato sia venuto ad acquisire uno dei requisiti dopo la data del divieto: infatti, allora questi non può entrare nei ruoli transitori per la semplice ragione che non è stato mai assunto legittimamente alle dipendenze dello Stato. La Corte dei conti non registrerebbe un decreto di inquadramento di questa persona nei ruoli transitori in quanto sarebbe stata assunta per la prima volta regolarmente, attraverso l'inquadramento, in data successiva a quella del 1° maggio 1948, data oltre la quale esiste il divieto di assunzione in servizio del personale non di ruolo.

Non possiamo dire che in qualsiasi giorno precedente al 1° maggio 1948 si deve aver posseduto quei determinati requisiti necessari e sufficienti per una regolare assunzione, ma stabilire invece che, anche senza un atto formale, se in quel momento il possesso dei requisiti sussisteva, la nomina, anche irregolare dal punto di vista della formalità, è una nomina valida e il dipendente ha iniziato da quel giorno un valido rapporto di impiego non di ruolo, che attraverso l'applicazione del decreto n. 262, sbocca in un inquadramento.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro di mantenere il mio emendamento in questi termini: sopprimere nel 1° comma dell'articolo 1 l'inciso « all'atto dell'assunzione ».

RICCIO, *relatore*. Per la data che è indicata nel 1° comma « in servizio alla data del 1° maggio 1948 » è stata affacciata da taluni interessati la preoccupazione per coloro che, pur avendo avuto la nomina con una data anteriore al 1° maggio 1948, hanno assunto praticamente servizio dopo quindici giorni, perchè il provvedimento è stato comunicato loro con ritardo, e quindi hanno iniziato il loro servizio in data posteriore al 1° maggio. Non vi è tuttavia bisogno di modifiche, perchè quella dizione si riferisce alla posizione giuridica di questo inizio di servizio e non alla posizione di fatto, di modo che anche coloro che hanno cominciato a prestar servizio susseguentemente al 1° maggio, evidentemente sono compresi nella dizione stessa.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro di aderire alla interpretazione data dall'onorevole Riccio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento del senatore Rizzo, non accettato nè dal Governo nè dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 che è così formulato:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 212 si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, semprechè all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo alla amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, può farsi riferimento agli atti in possesso dell'amministrazione ».

RIZZO DOMENICO. A proposito dell'inciso « debbono farne domanda » vorrei far notare come il Consiglio di Stato, che ha esaminato questo disegno in sede consultiva, abbia dato a proposito parere contrario perchè la necessità della domanda non è affatto sentita. Non è l'impiegato che deve documentare il proprio diritto, la propria condizione; infatti, il decreto n. 262 non fece mai obbligo di questa documentazione. Nel caso poi che nel termine di due mesi non si riuscisse a mettere insieme tutta questa documentazione, l'impiegato decadrebbe dai propri diritti. Ora per tutti gli impiegati deve esistere un fascicolo

dal quale risultino i titoli, che debbono essere già stati vagliati al momento dell'assunzione.

RICCIO, *relatore*. Non possiamo riferirci semplicemente ai documenti in possesso della Amministrazione perchè per determinati certificati, ad esempio, per il certificato penale, è necessaria la rinnovazione.

La disposizione, inoltre, è necessaria in quanto non riguarda solo personale assunto dopo il 1943, ma anche nel 1924-25-30, per cui molte Amministrazioni, per le vicende di guerra, hanno perduto i fascicoli e vi può essere il caso di certificati che manchino del tutto; per cui la rinnovazione è indispensabile.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Vi sono alcuni documenti che accertano una qualità che, una volta acquisita, non si perde mai, come la nascita e il titolo di studio; vi sono invece altri documenti che certificano solo il possesso di requisiti al momento in cui il documento stesso è rilasciato, come quello della cittadinanza, che si può perdere, o quello penale, che si può sporcare. La formulazione proposta è pertanto stata fatta per una maggiore speditezza della procedura. Non dimentichiamo infatti che ci sono 200 mila persone che attendono di entrare nei ruoli transitori; e se l'Amministrazione dovesse accontentarsi di una domanda e poi fare la richiesta di documenti e quindi attenderne la presentazione, ciò comporterebbe una enorme perdita di tempo.

RICCIO, *relatore*. A proposito della decadenza, vorrei far notare che questa riguarda la domanda e non la presentazione di documenti.

RIZZO DOMENICO. Dopo le spiegazioni che sono state date, dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al terzo comma:

« La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta

alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data ».

GHIDINI. Vorrei sapere se quando si dice « la domanda di cui al precedente comma deve essere presentata » ci si riferisce alla domanda isolata oppure documentata.

RICCIO, *relatore*. La osservazione è precisa ed esatta, perchè, quando si fa riferimento al precedente comma, si tratta di domanda corredata di documenti. Non è in questo senso che sia il Ministro che il relatore hanno inteso l'effetto delle comminatoria; pertanto, propongo la soppressione dell'inciso « di cui al precedente comma ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. È in preparazione una legge generale sulla pubblica amministrazione che, fra l'altro, stabilisce che la presentazione dei documenti, qualora la legge non dica espressamente che deve essere fatta insieme alla domanda, sotto pena di decadenza, può essere fatta in un termine successivo e la decadenza investe la domanda solamente se questa non è presentata.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta soppressione dell'inciso « di cui al precedente comma ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto in votazione il terzo comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per il passaggio nei ruoli speciali transitori, si osservano le vigenti disposizioni legislative per quanto riguarda il servizio civile non di ruolo prestato presso diverse amministrazioni dello Stato, il servizio militare posteriore all'assunzione all'impiego non di ruolo per richiamo, trattenimento alle armi o adem-

pimento degli obblighi di leva, nonché le mancate prestazioni di servizio in conseguenza di provvedimenti politici o razziali.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno frattanto ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo dell'anzianità che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento è disposto con la decorrenza prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico.

RICCIO, *relatore*. Al primo comma di questo articolo la Sottocommissione, d'accordo con il ministro Petrilli, propone di sopprimere l'avverbio « frattanto ».

PRESIDENTE. Dato che non si fanno osservazioni, pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto in votazione l'articolo 3 con la modifica testè approvata al primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato)

Art. 4.

Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncerà sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio è fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacità e sul rendimento dell'impiegato.

Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dall'istruttoria, sentirà il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto ministeriale presso ciascuna Amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al IV, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al V dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalità possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al IX.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori è disposto con decreto ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

RICCIO, relatore. La Sottocommissione, d'accordo col Ministro, propone di aggiungere un quarto comma, suggerito dalla necessità che l'interessato, nel caso in cui gli sia negato il collocamento nei ruoli speciali transitori, venga a conoscenza ufficialmente del fatto e possa così essere in grado di eventualmente ricorrere avverso tale provvedimento. Il comma proposto è del seguente tenore: « Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, ne dà comunicazione scritta all'interessato, indicandone i motivi ».

RIZZO DOMENICO. Dichiaro che voterò contro l'intero articolo 4 perchè ritengo che sia superfluo, come è superflua tutta la regolamentazione del giudizio di valutazione che vi è inclusa.

LOCATELLI. A nome del Gruppo socialista mi associo alle osservazioni del senatore Rizzo Domenico e dichiaro che voterò contro l'articolo 4.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo anzitutto in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal relatore, che rileggo: « Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, ne dà comunicazione scritta all'interessato, indicandone i motivi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'intero articolo 4, con l'aggiunta del quarto comma, testè approvato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Fermo il disposto dell'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, per il gruppo A;

b) il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo B.

(È approvato)

Art. 6.

Prima del collocamento nei ruoli speciali transitori, e comunque non oltre un mese dalla presentazione della domanda d'inquadramento di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione interessata, qualora riconosca l'opportunità che personale non di ruolo di determinate categorie sia trasferito ad altra Amministrazione presso la quale possa essere meglio utilizzato, ne fa proposta alla Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Se la Commissione non delibera entro due mesi dalla proposta, si farà luogo al collocamento nei ruoli transitori dell'Amministrazione proponente.

(È approvato).

Art. 7.

Nel caso di nomina in ruolo speciale transitorio non corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile

1948, n. 262, è attribuita la retribuzione stabilita, per la categoria di impiego nella quale avviene la nomina, dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta; e la differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina è conservata, a titolo di assegno personale, utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di retribuzione.

L'importo complessivo della retribuzione e dell'assegno personale non può comunque superare l'importo della retribuzione spettante al sesto aumento periodico.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche quando il collocamento nei ruoli speciali transitori riguarda impiegati non di ruolo con trattamento economico diverso da quello stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Gli impiegati collocati nei ruoli speciali transitori i quali ottengano il passaggio nel ruolo organico mediante gli esami di concorso o di idoneità ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, qualora siano provvisti di una retribuzione che, compreso l'eventuale assegno di cui al primo comma del presente articolo, superi lo stipendio iniziale spettante per il grado conseguito, conservano a titolo di assegno personale l'eccedenza sullo stipendio predetto. L'assegno è utile ai fini del trattamento di quiescenza e viene riassorbito negli aumenti di stipendio successivi.

(È approvato).

- RICCIO, *relatore*. Faccio presente che quanto disposto con l'articolo 7 non pregiudica affatto quanto è previsto nel successivo articolo 13, riguardante il personale a contratto dell'Africa italiana.

Art. 8.

Salva ogni altra e diversa conseguenza, il collocamento nei ruoli speciali transitori non ha effetto se l'impiegato non presti giuramento secondo le norme della Costituzione della Repubblica, nelle forme stabilite dalla legge.

(È approvato).

Art. 9.

I trasferimenti di personale previsti dall'articolo 1, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 10.

Presso il Ministero degli affari esteri è istituito un ruolo speciale transitorio di gruppo A. Gli appartenenti al detto ruolo speciale transitorio possono essere ammessi a partecipare agli esami di promozione al grado VIII delle carriere di gruppo A del Ministero degli affari esteri.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della presente legge concernenti la sistemazione degli impiegati statali non di ruolo dei ruoli speciali transitori non si applicano al personale assunto presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero con la qualifica di « impiegato locale » fatta eccezione per gli impiegati locali che con decreto ministeriale registrato alla Corte dei conti sono stati destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e che alla data della presente legge vi prestino ancora servizio.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituito un ruolo speciale transitorio amministrativo di gruppo A, senza corrispondenza col ruolo organico della magistratura.

Presso il Ministero della difesa non possono essere istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei ruoli organici di magistratura e di cancelleria dei tribunali militari.

RICCIO, *relatore*. Come già ho detto in sede di discussione generale, dobbiamo considerare attentamente la situazione dei funzionari della Magistratura militare in ordine alla speciale posizione degli ufficiali di complemento comandati con funzione di magistrati o di cancellieri presso i tribunali militari, che sono nella posizione di trattenuti in servizio e che da un momento all'altro possono essere congedati. Con legge particolare, essi furono trattenuti in servizio fin al 31 dicembre 1950;

una disposizione amministrativa del Ministero della difesa ha prorogato poi questo termine fino al 30 giugno 1951. Ma è naturale che essi siano in agitazione, rimanendo così dubbia la loro sorte. Si è pensato allora all'opportunità — come d'altra parte è già stato fatto nell'altro ramo del Parlamento — che la Commissione esprima un voto perchè il Governo al più presto proceda alla sistemazione di tale categoria. In proposito ricordo che i processi ancora da espletare presso i tribunali militari si aggirano sui 700 mila; pertanto l'opera di questi ufficiali di complemento appare tuttora necessaria. Comunque, la Sottocommissione, per la maggior sicurezza degli interessati, ha ritenuto, di accordo col Ministro, di proporre l'aggiunta del seguente periodo all'ultimo comma dell'articolo 10: « Peraltro, fino a quando non sarà diversamente regolato con legge, gli ufficiali di complemento, attualmente incaricati di funzioni giudiziarie o di cancelleria presso i tribunali militari, continueranno ad essere trattenuti in servizio ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, pongo anzitutto in votazione l'inciso da aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 10, come proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 10, con l'aggiunta testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Gli impiegati non di ruolo di 1ª categoria, in servizio nella Corte dei conti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono collocati, a loro domanda, in un ruolo speciale transitorio di gruppo A da istituire presso la Corte stessa, purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal decreto legislativo predetto.

Gli impiegati collocati nel ruolo di cui al comma precedente possono partecipare, dopo sei anni di servizio qualificato ottimo in detto ruolo, e purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 968, ai concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti.

RICCIO, *relatore*. Questa mattina ho già esposto le ragioni per le quali non possiamo accogliere le domande degli impiegati non di ruolo di prima categoria, in servizio presso la Corte dei conti, collocati su loro richiesta in un ruolo speciale transitorio di gruppo A, tendenti a che per legge fosse stabilito che i concorsi per l'ammissione nella carriera di concetto della Corte dei conti fossero per essi solamente per titoli, e non anche per esami. Ci siamo però posti il problema delle conseguenze che poteva avere la norma per la quale a questi concorsi gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio non possono partecipare se non dopo sei anni di servizio; sorgeva infatti il dubbio che i richiesti sei anni potessero per taluni funzionari costituire una preclusione al concorso per ragioni di limiti di età. Il ministro Petrilli ha però fugato questo dubbio, chiarendo che i limiti di età per i concorsi statali interessano solo coloro che sono esterni all'Amministrazione dello Stato, mentre per i funzionari già in servizio presso una amministrazione statale, non si parla in nessun caso di limiti di età. Comunque, considerando che una chiarificazione anche se superflua non può certamente nuocere, per maggiore tranquillità, la Sottocommissione propone di aggiungere, all'ultimo comma dell'articolo 11, dopo le parole « Corte dei conti » le altre « con esclusione dei limiti di età ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto in votazione l'articolo 11 con l'aggiunta dopo le ultime parole del secondo comma dell'articolo 11, delle parole: « con esclusione dei limiti di età ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di dar lettura dell'articolo 12, comunico alla Commissione che è stato proposto dalla Sottocommissione l'inserimento di un nuovo articolo così formulato:

Art. 11-bis.

Nei ruoli speciali transitori che saranno istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, per il personale non insegnante degli Istituti di istruzione secondaria e artistica, compresi quelli dotati di amministrazione

autonoma, ai fini della determinazione dei requisiti per la nomina regolare ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si ha riguardo, per i posti non previsti dalle tabelle organiche, al numero delle classi effettivamente funzionanti o al numero degli alunni alla data del 1° maggio 1948 o anche alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948, qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato.

RICCIO, relatore. Questo nuovo articolo riguarda la posizione del personale non insegnante non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, cioè del personale di segreteria e dei subalterni. Tale personale era precedentemente assunto in proporzione al numero degli alunni e delle classi esistenti presso ogni istituto. Si veniva così a stabilire un certo rapporto, per così dire, variabile, nella possibilità di assunzione di detto personale. Data questa elasticità, per l'immissione nei ruoli speciali transitori, ai fini dei requisiti richiesti dall'articolo 1 del presente disegno di legge, non vi sarebbe nessun riferimento preciso, che prima invece esisteva negli ordinamenti. Si è allora determinata la posizione per cui questo personale è stato bloccato alla data del 1° maggio 1948, ovvero alla data dell'assunzione in servizio antecedente al 1° maggio 1948, qualora tale riferimento sia più favorevole all'impiegato. Questo emendamento è stato concretato d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con il ministro Petrilli.

PRESIDENTE. Dato che non si fanno osservazioni, metto in votazione l'articolo 11-bis, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo articolo, in sede di coordinamento, diventerà articolo 12.

Art. 13 (già 12).

Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni 4 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B, C, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha facoltà di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento, nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Al personale non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge e dichiarati di voler conservare l'impiego nel ruolo organico ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, è attribuita una anzianità di anni 5 al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

RICCIO, relatore. Riassumo i concetti che hanno determinato la Sottocommissione a mantenere fermo il primo comma dell'articolo 13 (già 12) e a proporre alcuni emendamenti e l'aggiunta di altri commi. Come si ricorderà, in relazione all'articolo 12, nell'altro ramo del Parlamento era stata presentata

una proposta di legge del deputato Silipo, che tendeva ad equiparare tutto quel personale, in servizio alla data del 23 marzo 1939, che non avesse beneficiato dei vantaggi che l'apposita legge di quel tempo diede agli squadristi e agli altri insigniti delle cosiddette benemerenze fasciste, legge in base alla quale passarono nei ruoli organici del personale dello Stato, senza concorso, quegli impiegati che possedevano tali titoli. Nella citata proposta di legge si tendeva ad equiparare la posizione di coloro che così arbitrariamente e malamente si erano avvantaggiati, con tutti gli altri.

Senonchè, come già dissi nella discussione generale, la soluzione proposta nel progetto Silipo, anche da un lato pratico, non era opportuna, perchè, anzichè sanare una ingiustizia ne avrebbe creata una più grande, e sarebbe stata inattuabile dato che i beneficiati della legge fascista del 1939 ammontano a circa 2.600, mentre i funzionari cui si dovrebbe estendere i benefici, e cioè i funzionari che erano in servizio non di ruolo nel 1939, secondo calcoli fatti dalla Corte dei conti, ammonterebbero a 120.000; una successiva revisione ha ridotto questa cifra a 88.000; lo stesso presentatore, onorevole Silipo, sostiene invece che gli interessati ammontano ad oltre 50.000. Ad ogni modo il numero, come si vede, è enorme; ed immettere una così ingente mole di persone nei ruoli organici dello Stato, senza concorso, sarebbe un rimedio manifestamente assai peggiore del male. Per queste considerazioni l'altro ramo del Parlamento ha pensato di accogliere un criterio intermedio, concedendo agli impiegati non di ruolo, che non avevano usufruito dei benefici della legge del 1939, una anzianità fittizia di 4 anni, nel senso cioè che costoro, anzichè aspettare gli 8 anni fissati per legge per poter passare nel grado ottavo di gruppo *A*, nel nono di gruppo *B*, nell'undecimo di gruppo *C*, avrebbero atteso solo 4 anni.

In sede di Sottocommissione ci siamo resi conto della situazione dei combattenti che si trovano fra il personale non di ruolo ed abbiamo allora proposto un comma tendente a regolare anche la loro posizione, concedendo la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1º del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Abbiamo inoltre proposto varie aggiunte e modificazioni all'intero testo dell'articolo 13 (già 12), presentato dalla Camera dei deputati, per migliorarne la dizione o per maggior chiarezza.

In particolare, proponiamo l'aggiunta del seguente comma, dopo il primo: « In deroga ad ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente, forniti di meriti combattentistici, e che vengono inquadrati nei ruoli speciali transitori, conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento, con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1º del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo ».

In tal modo viene ad essere concesso un altro beneficio, oltre quello contemplato dal decreto 7 aprile 1948, n. 262, di ridurre a due il termine di sei anni per l'ingresso nei ruoli transitori, facendo conseguire a quelli che entreranno nei ruoli organici, oltre che più rapidamente gli scatti di carriera, anche un più rapido miglioramento del trattamento economico.

Gli interessati, come è noto, hanno chiesto insistentemente che la maggiorazione di quattro anni di anzianità fosse aumentata ancora almeno di un altro anno. La Sottocommissione non ha creduto di dover accogliere questa richiesta perchè, accettandola, gli interessati sarebbero rientrati nella legislazione eccezionale di guerra — che scade appunto il 31 dicembre 1951 — che esenta, per le promozioni, dai concorsi interni per esami. Questo privilegio ulteriore non è sembrato opportuno per le ragioni di ordine generale che ho già esposto in sede di discussione generale.

L'ultimo comma dovrebbe essere modificato in questo modo: « Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in un ruolo organico, è attribuita, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, una anzianità di ruolo di 5 anni al 1º maggio 1948, purchè a quest'ultima data detto personale non abbia

acquisito una anzianità maggiore ». Tutto questo, sempre ai fini della promovibilità; inoltre, poichè all'articolo 3 abbiamo soppresso la parola « frattanto », abbiamo evidentemente allargato le possibilità di questo personale nello svolgimento della carriera.

Dovrebbero infine aggiungersi i seguenti quattro commi, in fondo all'articolo: « Le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* degli impiegati di cui ai commi 1° e 6° del presente articolo sono effettuate anche in soprannumero per una aliquota dei posti disponibili nei gradi medesimi all'atto del conferimento, pari al rapporto fra il numero dei predetti impiegati aventi titolo per essere ammessi allo scrutinio o agli esami e quello degli appartenenti al ruolo organico che si trovino nella stessa condizione ». In tal modo si viene a stabilire un equilibrio tra i dipendenti già di ruolo che debbono essere promossi nel grado superiore e quelli non di ruolo che vengono ad essere immessi a prendere il posto insieme a loro nel grado superiore.

Altro comma: « Dette promozioni in soprannumero non possono, in ogni caso, essere conferite per un numero superiore a quello dei posti disponibili ».

Terzo comma: « I posti in soprannumero risultanti in applicazione del presente articolo saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero ». Con questa disposizione si consente una stabilità di questo soprannumero fino ad esaurimento.

L'ultimo comma proposto dice: « Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B*, e *C* saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto della applicazione dei cedenti tre commi ». Anche questa è una conseguenza normale del soprannumero effettuato.

RIZZO DOMENICO. È esatto che la Sottocommissione ha nella sua maggioranza, formulato questa nuova dizione dell'articolo 13 (già 12), che è poi la dizione ministeriale voluta dal ministro Petrilli, ed è esatta anche l'impostazione data al problema dal senatore Riccio. In sostanza, il Ministro sostiene la indispensabilità di almeno un esame nel corso

della carriera di questi avventizi che si apprestano, attraverso i ruoli transitori, a diventare personale organico; in altri termini, il Ministro ritiene indispensabile che ci sia almeno un esame per acquistare non solo un carattere di impiegato organico, ma di impiegato organico con diritto ad una carriera normale. E poichè per l'Amministrazione dello Stato, oltre l'esame di ammissione, del quale non verrebbe più a parlarsi, essendo avvenuta l'ammissione senza esame, sussistono degli esami di promozione, per taluni gradi dei gruppi *A*, *B* e *C* il ministro Petrilli sostiene che si debba perlomeno far dare un'esame per la promozione. Ma per fare questo esame bisogna che il termine utile di permanenza nel grado inferiore, non sia già decorso al 31 dicembre 1951, dato che fino a tale data è vigente una disposizione eccezionale per cui questi esami sono sospesi e viceversa alla promozione si procede per merito comparativo. Così, la gran battaglia si è polarizzata su questo punto. I dipendenti chiedono 5 anni di anzianità al 1° maggio 1948, e cioè alle data di pubblicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, perchè con cinque anni arrivano agli otto anni necessari di permanenza nel grado inferiore, prima del 31 dicembre 1951, e possono avvantaggiarsi della disposizione di sospensione dell'esame, passando automaticamente nel grado superiore. Il Ministro naturalmente riduce però questi termini e nega i cinque anni di anzianità anteriori al 1° maggio 1948, sostenendo che l'esame deve essere fatto. E, su questo punto, la Sottocommissione ha, a maggioranza, aderito alla tesi del Ministro.

Pur essendo vincolati a questa decisione della maggioranza della Sottocommissione, tuttavia io e i miei compagni di Gruppo desideriamo far osservare che di questo esame, anche ai fini della promozione dal IX all'VIII e dal X al IX grado, rispettivamente per le categorie *A* e *B*, non si fa cenno nel decreto numero 262. Inoltre, desidererei un chiarimento che potrebbe essere decisivo: nel capoverso dell'articolo, che abbiamo stilato assieme, ci sono coloro che già sono passati nei ruoli organici e che hanno una anzianità di 5 anni e quindi sarebbero dispensati dall'esame; sono passati attraverso un esame o la legge o le leggi in vigore li dispensavano da quell'esame ?

È una domanda di chiarimento, perchè se questa legge, che andrà a scadere il 31 dicembre 1951 (confesso di non conoscerne il testo) avesse soppresso anche quegli esami per il passaggio in organico, evidentemente creeremmo una situazione di favore per costoro e di detrimento per gli altri. Ecco perchè ho sottoposto ancora una volta alla Commissione la opportunità di accedere alla richiesta pressante di questi avventizi, tendente ad aumentare il beneficio a cinque anni.

RICCIO, *relatore*. Il chiarimento anche perchè questo esame avrebbe valore relativo, è presto dato, nel senso che la legge di guerra, ancora in vigore, che disponeva la promozione per merito comparativo, riguardava soltanto gli impiegati in servizio, non quelli che entravano successivamente. C'è stata poi ancora un'altra legge che ha sospeso i bandi di concorso, ma quella legge che effetto dannoso ha avuto per lo Stato? Che si sono immessi senza concorso proprio quelli dei quali oggi discutiamo, che si sono fatte delle chiamate diverse senza selezione, determinando l'indiscriminata ammissione di una congerie varia di personale non di ruolo, di cui noi oggi ci troviamo a discutere la sistemazione.

RIZZO DOMENICO. Resta da esaminare se sia da far luogo alla richiesta di questi avventizi.

GHIDINI. Dichiaro di essere un po' spaesato nella materia, di questo progetto di legge, sia perchè non ho potuto prenderla in esame a fondo ed in secondo luogo perchè si tratta di argomenti ai quali sono poco adusato.

Eviterò quindi di entrare nel merito. Io ho più che altro una sensazione che mi fa accedere alla proposta formulata dall'onorevole Rizzo...

PRESIDENTE. È un punto di vista, non una proposta.

GHIDINI. Sì, ma si traduce in una proposta. Vedremo lo svolgimento che potrà avere, ma in sostanza diventa una proposta, che dovrebbe rimediare ad una situazione, secondo me ingiusta, che è nella prima parte dell'articolo 13. Infatti, in virtù della anzianità aumentata di 4 anni (perchè questo è il beneficio che si vuole accordato), quali sono le conseguenze?

Che gli interessati, dovrebbero, tra tre o quattro anni, fare gli esami per poter accedere al grado immediatamente superiore.

RICCIO, *relatore*. Fra un anno, perchè tre sono già passati.

GHIDINI. Lasciamo stare il termine: dovranno fare l'esame per passare al grado superiore.

RICCIO, *relatore*. Se scelgono questa via, perchè vi sono tre possibilità: o ruoli transitori, o ruoli organici senza esame (entrando all'ultimo grado) o, se vogliono la promozione a un grado maggiore, sottoporsi all'esame.

GHIDINI. Andare al grado superiore è cosa alla quale tutti umanamente aspirano; ed è quindi ovvio che il precludere questa strada è un danno per la situazione giuridica degli impiegati avventizi. Per tale considerazione io sono favorevole alla proposta di legge Silipo, che tende a cancellare una grave ingiustizia. Infatti, alcuni avventizi, che erano nella situazione di tutti gli altri perchè erano stati assunti senza aver fatto il concorso e l'esame di ammissione, nel 1939, unicamente perchè hanno potuto esibire il certificato di squadristi, sono stati immessi nei ruoli, godendo dei diritti di chi è in pianta stabile: quindi, una legge che mettesse tutti gli altri nella stessa condizione di costoro, mi parrebbe sostanzialmente giusta. E non sono d'accordo con il principio enunciato dal nostro valorosissimo relatore, onorevole Riccio, secondo il quale, per sanare un arbitrio, non se ne deve commettere un altro, poichè in ultima analisi sempre un arbitrio rimarrebbe. In verità la strada della giustizia sarebbe di togliere il primo arbitrio e di non commettere il secondo; ma per togliere il primo arbitrio bisognerebbe fare qualche cosa di squisitamente ingiusto. Infatti togliere questi impiegati dalla posizione nella quale attualmente si trovano, sarebbe inopportuno e il conseguente subbuglio veramente grande. La giustizia non consiste tanto, mi si consenta, nel non ripetere un arbitrio, ma consiste soprattutto nel rispettare il grande principio dell'uguaglianza, fondamento della giustizia vera. Ora, se ci sono degli impiegati avventizi che nel 1939, con un titolo assolutamente negativo, hanno potuto accedere ad un grado superiore e lo mantene-

gono, mi pare che mettere gli altri nelle stesse condizioni sarebbe un'altra forma di giustizia che non è quella cui accennavo prima, ma che forse è migliore. Ecco perchè ritenevo che la proposta di legge Silipo fosse accoglibile; ed ecco perchè sono favorevole alla proposta Rizzo di concedere, invece di quattro, cinque anni, onde permettere che questi avventizi salgano di grado senza fare gli esami. Si obietta che non è giusto avere la promozione senza esami; sono anch'io d'accordo, ma bisogna considerare che, analogamente non era giusto che la promozione senza esami l'avessero coloro che erano insigniti del brevetto di squadrista.

Si deve inoltre pensare che ci sono degli avventizi anziani, molto anziani, con 25-30 anni di anzianità, che hanno esplicito un servizio lodevole; che poi siano lodevoli od ottimi è qualche cosa che non può influire sulla nostra discriminazione.

Ora, questi avventizi dovrebbero, alla rispettabile età di 50-60 e più anni, fare gli esami in condizioni morali e di preparazione di netta inferiorità, a fianco a dei giovani che potrebbero essere i loro figli o addirittura i nipoti.

Quindi l'esame non è un criterio che possa dare garanzie sul rendimento di questi impiegati; d'altra parte, costringendoli agli esami, molti si verrebbero a trovare nella necessità di dover rinunciare a farli e quelli che li affrontassero si troverebbero in condizioni tali da non riuscire a superarli.

Per queste ragioni ritengo che la proposta dell'onorevole Rizzo sia meritevole di accoglimento.

LODATO. Il provvedimento del 1939 a favore degli squadristi era un provvedimento legittimo per quell'epoca, poichè quello era il Governo d'allora. Quelli che sono venuti dopo, potevano dichiarare illegale il provvedimento; ma, non avendolo fatto, esso è rimasto legittimo. Quindi, se tale errore è rimasto, e vi è chi ha goduto di benefici che noi riteniamo ora non legittimi, ma che lo erano al momento in cui sono stati presi, nulla si può dire. Successivamente sono stati immessi altri avventizi e per questi sono stati fatti continuamente dei concorsi misti, a cui hanno partecipato reduci, avventizi ed estranei.

Ora, molti degli avventizi hanno già fatto i concorsi e sono passati in ruolo, altri sono rimasti da parte e non hanno fatto nessun concorso. Di fronte a questa situazione caotica, penso che il Parlamento deva prendere una decisione, qualsiasi essa sia, una volta per tutte.

FAZIO. Debbo dichiarare che non mi intendo gran che di burocrazia: non me ne sono occupato mai di proposito, forse perchè lo stesso nome mi prospettava qualche cosa di confuso, per non dire di astruso, superiore alle mie attitudini. Ma debbo peraltro dire che mi viene un dubbio circa questa agitazione di impiegati ai quali, a buon diritto, si vuol riconoscere qualche cosa per il lungo servizio prestato. Ritengo infatti che si vogliano creare delle sperequazioni per quelli che sono già in ruolo, avendo subito dei concorsi regolari, i quali verrebbero ad essere raggiunti da quelli che tali concorsi non hanno sostenuto.

LEPORE. Spesso, negli uffici, mi sono trovato di fronte a degli impiegati che si sono lamentati con me del fatto che, essendo entrati nell'Amministrazione nel 1939, si sono visti sopravanzare da altri, entrati alla stessa data, soltanto perchè questi avevano la qualifica di squadristi. Ora, tali sperequazioni devono essere eliminate. L'onorevole Ghidini, col suo animo buono, sostiene che non si deve far male a nessuno e non togliere il posto ad alcuno. Ma dato che da una parte vi sono 2.800 persone beneficiate e dall'altra 80 mila danneggiate, ritengo che, se si vuol fare un atto di giustizia, si debbano soltanto eliminare i benefici e le agevolazioni che furono concessi ai 2.800 per la loro qualità di squadristi.

Con ciò, saremo sempre stati più che buoni nei loro confronti perchè li avremo lasciati in servizio anche se è stata la qualifica di squadrista ad agevolarli nella loro carriera.

MARANI. Il senatore Lepore ha citato un esempio, ma io sono stato addirittura sommerso da lettere e conosco quindi situazioni particolari, specialmente degli impiegati del genio civile: si tratta di ottimi funzionari che occupano il loro posto da 20, 25 o 30 anni, ed è necessario che noi raccogliamo queste voci, per una profonda esigenza di giustizia. Si deve trovare una soluzione giusta e non so se quella proposta dal collega Lepore, di togliere

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

65ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

il beneficio a taluni, sia la migliore. In ogni modo, la cosa va presa in seria considerazione, per non ingenerare una agitazione che è negli animi e che potrebbe tradursi anche in agitazioni esteriori.

RIZZO DOMENICO. Sono state qui fatte delle cifre molto alte e si è parlato di 80.000, 100.000 unità. Io vorrei dei dati precisi, ricordando che la categoria che ci interessa è quella dei vecchi avventizi, assunti anteriormente al 23 marzo 1939.

Questa categoria poi deve essere ancora ridotta perchè i trentanovisti possono trarre un vantaggio concreto dall'aumento degli anni da 4 a 5, solo se sono ai gradi 9° del gruppo A e 10° del gruppo B. Quindi non è possibile che si tratti di cifre molto alte; devono essere soltanto poche centinaia o al massimo qualche migliaio di persone. Nelle riunioni della Sottocommissione il ministro Petrilli ci ha dato le cifre di tutti coloro che risultano assunti al 23 marzo 1939, ma non ha potuto darci quelle di coloro che, assunti a quella data, sono rispettivamente al grado 9° del gruppo A e al grado 10° del gruppo B, cioè i soli che potrebbero trarre vantaggio dal termine di 4 o 5 anni. Se noi potessimo conoscere esattamente il numero di costoro, la nostra discussione dovrebbe avere un altro orientamento.

RICCIO, relatore. In risposta ai vari oratori che mi hanno posto dei quesiti, desidero innanzi tutto dare al senatore Rizzo i chiarimenti da lui richiesti. Mi rifaccio a quello che ho già detto nella seduta del 15 febbraio in sede di discussione generale, e cioè che il numero delle persone interessate al provvedimento è stato calcolato in tre diversi limiti. Il primo di oltre 88.000 è quello che calcola il ministro Petrilli. L'altro fu accertato dalla Corte dei conti in 120.000, e fu riferito soltanto in sede di Sottocommissione; il terzo è quello denunciato dall'onorevole Silipo alla Camera in appoggio alla sua proposta, ed è di oltre 50.000. Quindi, e vedremo come e perchè questi tre numeri possono coesistere, c'è il fatto indubbio che si è nell'ordine delle decine di migliaia. E si rimane in questo ordine anche a tener presente la considerazione fatta dall'onorevole Rizzo che cioè si tratti di coloro che stanno ad un determinato grado e debbono passare al

successivo, perchè, trattandosi di personale non di ruolo, è evidente che costoro sono entrati nell'ultimo grado dell'amministrazione. È tutto personale avventizio e non poteva trovarsi al 7° o al 6° grado. Ci sono state delle eccezioni, cioè persone nominate direttamente, con decreto registrato alla Corte dei conti, ed equiparate a gradi anche superiori al 7°, ma sono casi che si aggirano sulle decine o sul centinaio. La grande massa è di quelli che si trovano ai gradi inferiori. Ci muoviamo quindi nell'ordine delle decine di migliaia e la disparità delle cifre indicate dalle varie fonti si può anche giustificare col fatto che nel tempo una parte del personale è andata via per dimissioni, è morta, o ha fatto concorsi nei ruoli organici, e quindi da 120.000 si può essere arrivati a 88.000 o a 50.000. Quindi, trattandosi comunque di parecchie decine di migliaia, resta quella difficoltà che già tenemmo presente nella discussione generale, difficoltà che è sorta, prima che al Senato, alla Camera dove avevano presente anche la proposta di legge Silipo, ed anche alla Camera si disse che vera giustizia sarebbe stata quella di eliminare l'arbitrio fatto allora e non di estendere quel trattamento arbitrario ad altri. Siamo quindi di fronte ad un problema di opportunità politica, che io posi anche nella discussione generale e che allora non trovò nessuna eco. Ma oggi, nel 1951, in un clima di distensione, è possibile dire a coloro che fruiscono indubbiamente di una norma arbitraria che ferisce il nostro sentimento: voi avete avuto questo favore arbitrario ed oggi ve lo togliamo? E si potrebbe toglierlo in due modi, o facendoli retrocedere o fermandoli e facendoli raggiungere da tutti quelli che stavano alla pari con loro e che oggi dovrebbero aver modo di percorrere la carriera almeno fino al punto al quale sono arrivati gli altri per procedere poi di pari passo. Per opportunità politica non era il caso di fare questa marcia indietro o questa fermata ed inoltre si ritenne difficile fare una discriminazione esatta. Io non credo infatti che si possa ragionare come fa il senatore Marani che dice che un dato personale è ottimo: io penso che debba guardarsi ciascun individuo per valutarlo singolarmente in base alle proprie qualifiche. È difficile

arrivare ad un esatto criterio di giustizia e ricordo quel che diceva in materia un filosofo il quale affermava che la giustizia è uguale trattamento degli uguali e disuguale trattamento dei disuguali. Siamo d'accordo, ma per stabilire quella eguaglianza dobbiamo proprio mantenere al gradino raggiunto colui che l'ha raggiunto malamente? Questa non sarebbe giustizia. Per opportunità politica facciamo allora qualcosa di mezzo, quel qualcosa che è nella norma dell'articolo 12 e diamo un certo vantaggio a costoro, in modo che abbrevino il periodo di sosta da 8 anni a quattro. Tre ne hanno già fatti, dal 1948 ad oggi, per cui, sommando i tre anni già trascorsi, tra un anno potranno avere le promozioni. Vorrei che questo concetto fosse ben presente nell'animo di chi deve decidere. Del resto, come ho già detto, ci sono tre vie che saranno seguite a scelta dal personale, a seconda della posizione in cui ciascuno si trova. Evidentemente, il personale anziano, nella maggioranza dei casi, non vorrà sottoporsi oggi ad una prova, perchè lontano dagli studi e dalla pratica degli studi stessi. Basterà per loro essere immessi nei ruoli transitori: sono vicini al limite pensionabile, liquideranno il massimo della pensione e così avranno concluso la loro carriera. Il personale che si trova invece a metà via non vorrà forse affrontare l'esame ma preferirà percorrere la carriera del ruolo organico, mettendosi in coda. Vi saranno infine dei giovanissimi, più freschi di studi e più attivi, desiderosi di migliorare la loro carriera, che beneficieranno dei quattro anni, faranno l'esame ed entreranno in un grado avanzato di carriera. Mi sembra che, così congegnato, il provvedimento dia giustizia a tutti. Non soddisferà forse tutti i casi particolari ma contempererà le esigenze dell'Amministrazione e quelle dei singoli, nelle loro diverse situazioni. Penso quindi che, con le modificazioni apportate, questo articolo possa essere approvato nel testo proposto. Aggiungerò un'ultima considerazione. Nell'altro ramo del Parlamento, quando venne in discussione questo articolo, anche le sinistre, pur non aderendovi, si astennero dalla votazione, perchè ben compresero che, tra un dar tutto e un dar niente, fosse sempre più opportuno dare qualcosa.

Infine, per quelli che sono già a posto, provvede l'ultimo comma dell'articolo 12, modificato in meglio, perchè a costoro, che sono già nei ruoli organici avendo fatto un esame, invece di quattro si danno cinque anni in modo che, poichè cinque più tre fa otto, senza aspettare altro tempo possono subito conseguire la promozione.

FAZIO. Lei si riferisce agli esami sostenuti prima del 1939?

RICCIO, *relatore*. Evidentemente l'onorevole Fazio si riferisce all'altro arbitrio commesso dal fascismo, non con la legge del 1939, ma con quella del 1942, per cui si dette anche al personale dei ruoli organici la possibilità di promozioni e scatti di carriera senza l'esame interno. Questo è però un problema che non è contemplato dalla legge in esame, che riguarda solamente il personale non di ruolo. Con questo disegno di legge noi sistemiamo il problema annoso dell'avventiziato che, con l'approvazione di questo provvedimento, dovrebbe scomparire.

Per tutto quanto attiene al personale di ruolo e alle sue richieste, come ho già detto stamane nel mio supplemento di relazione, riferendo sui lavori della Sottocommissione, non abbiamo creduto farne oggetto di esame in questa sede, per non ampliare la portata del provvedimento, che è un provvedimento di integrazione e di attuazione del decreto n. 262 riguardante i ruoli speciali transitori istituiti per il personale di ruolo.

FAZIO. Ma non è possibile togliere la connessione tra le due cose. Dichiaro, quindi, che non avendo avuto i chiarimenti richiesti, non potrò votare l'articolo 13.

FANTONI. Vorrei porre la questione in termini più chiari. Avevo posto il problema anche in sede di Sottocommissione e non mi è stata data una risposta soddisfacente perchè il mio punto di vista, che credo sia sostanzialmente quello del collega Fazio, non riguarda tanto gli avventizi che hanno sostenuto concorsi per entrare nei ruoli organici, ma esclusivamente quei funzionari che, attraverso un regolare concorso, sono entrati nell'amministrazione dello Stato. Costoro oggi dicono: noi avevamo una legittima aspettativa perchè pensavamo di raggiungere il grado superiore della carriera, dopo tanti sacrifici, entro un

determinato limite di anni. Cosa succede oggi invece? Con la vostra proposta di legge attuale si dà la possibilità a Tizio, Caio e Sempronio, avventizi o non, di potere ingombrare certi ruoli organici e togliere a noi la possibilità di raggiungere, entro quel terminato limite, il grado superiore. Questo è il problema che prospetto, in quanto non mi sembra risolto.

RICCIO, relatore. Desidero chiarire all'onorevole Fazio e a chi altri dividesse il suo dubbio, che questa disparità non può sorgere perchè, come ho detto poc'anzi, c'è anche una disposizione per cui si sono sospesi durante la guerra tutti i concorsi. Quindi dal 1939 ad oggi non abbiamo avuto nuove immmissioni. Pertanto la posizione del personale, cui accenna l'amico Fantoni, riguarda evidentemente personale entrato nel ruolo prima del 1939. Da allora ad oggi sono passati 11 anni e in questo periodo di tempo quel personale ha avuto la possibilità di essere promosso al grado superiore.

SINFORIANI. Apprezzo le ragioni addotte dall'onorevole Riccio, che indubbiamente hanno un certo peso. A me sembra, però, che queste ragioni non superino il problema proposto, perchè il lato più importante di esso è precisamente la sperequazione tra coloro che nel 1939 furono assunti come avventizi e gli altri. Questo è l'aspetto del problema che verrà considerato dal Paese e dagli interessati. Chi non è addentro a queste cabale non afferra l'aspetto giuridico del problema, bensì l'aspetto umano e cioè che, in sostanza, era meglio essere fascisti e che tutti i benefici conseguiti dai fascisti vengono mantenuti dal nuovo Governo repubblicano.

PRESIDENTE. Non è esatto.

SINFORIANI. Nel caso specifico è così. Vorrei quindi pregare la Commissione di tenere presente questo aspetto del problema, che è quello che farà impressione nel Paese e tra gli interessati.

RICCIO, relatore. Quello che l'onorevole Sinforiani osserva non è esatto perchè già l'articolo 13, specialmente nella formula proposta, tempera questa disparità. In secondo luogo poi le due Confederazioni del lavoro, la C.I.S.L. e la C.G.I.L., avevano richiesto questa equiparazione, ma ambedue si sono accontentate, in luogo dell'ottimo, del possibile, che è stato loro offerto. Quindi non credo

che si produrrà nel Paese quel risentimento di cui parla il collega Sinforiani, tanto più che continuamente ci pervengono telegrammi e lettere in cui si accusa addirittura il Senato, e in particolare la nostra Commissione, di ritardare l'approvazione della legge, non si sa per quali reconditi motivi, e si dice che, pur di vedere la legge pubblicata, ci si accontenterebbe anche del testo approvato dalla Camera. Gli interessati hanno infatti, soprattutto, interesse di uscire da questo stato di incertezza per arrivare ad uno stato di almeno relativa tranquillità.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due alternative: o facciamo una legge che esaurisce nel modo più largo possibile il problema e cerchiamo di arrivare a quel massimo di giustizia da più parti richiesto, o ci accontentiamo di una legge che realizzi il possibile. Mi pare che a quest'ultimo risultato si possa arrivare sulla base del testo attuale del disegno di legge: ma è chiaro che, se ci ingolfiamo in un ginepraio di aggiunte per risolvere tutti i casi in modo perfetto, rischiamo di non concludere nulla. Ad ogni modo, prego coloro che ritengono il progetto di legge non esente da imperfezioni, di volere dare forma concreta alle loro proposte.

Passiamo pertanto ad esaminare il primo comma dell'articolo 13 (già 12) di cui ho già dato lettura.

RIZZO DOMENICO. Propongo che l'anzianità concessa sia portata da quattro a cinque anni.

FAZIO. Mi astengo dal votare su questo emendamento, come su tutti i rimanenti comma dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Rizzo al primo comma dell'articolo 13 (già 12), Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RICCIO, relatore. Come ho già detto, la Sottocommissione propone un secondo comma del seguente tenore: «In deroga ad ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di

ruolo di cui al comma precedente forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo ».

PRESIDENTE. Metto in votazione tale emendamento, che diventerà, se approvato, secondo comma dell'articolo 13 (già 12). Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RICCIO, relatore. La Sottocommissione propone altresì che il vecchio secondo e il terzo comma dell'articolo, ora divenuti terzo e quarto comma, si unificino. Inoltre propone di sostituire le parole « ha facoltà » con quelle « ha diritto » sia in questo articolo sia in quello seguente. Propone altresì di aggiungere alla fine del comma l'inciso: « e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici ».

PRESIDENTE. Metto in votazione le modifiche proposte dal relatore al terzo comma. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto in votazione il terzo comma, così emendato.

(È approvato).

Dato che al quarto e al quinto comma non vi sono proposte di emendamenti, li metto in votazione.

(Sono approvati).

RICCIO, relatore. Come ho già detto, la Sottocommissione propone di sostituire il sesto comma con il seguente: « Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque anni al 1º maggio 1948,

purchè a quest'ultima data detto personale non abbia acquisito un'anzianità maggiore ».

PRESIDENTE. Metto in votazione il sesto comma nel testo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione i quattro comma aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione e di cui ha già dato lettura il relatore. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto infine in votazione l'articolo 13 (già 12) nel suo complesso con le modifiche e i comma aggiuntivi testè approvati. Esso risulta così formulato:

Art. 13.

Agli impiegati non di ruolo, in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, che, a norma dei precedenti articoli, siano inquadrati nei ruoli speciali transitori, viene attribuita una anzianità di anni 4 al 1º maggio 1948, utile ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

In deroga a ogni altra disposizione in vigore, gli impiegati non di ruolo di cui al comma precedente forniti di meriti combattentistici e che vengano inquadrati nei ruoli speciali transitori conseguono soltanto l'aumento periodico di retribuzione in corso all'atto dell'inquadramento con la riduzione di due anni sul periodo di tempo prescritto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Qualora tale riduzione non sia interamente utilizzabile ai fini del menzionato aumento periodico, la parte eccedente sarà utilizzata per quello immediatamente successivo.

Gli impiegati non di ruolo di cui ai commi precedenti possono chiedere, nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, invece dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, di essere ammessi, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B, C, e del personale subalterno, dopo l'ultimo iscritto, andando ad occuparvi un terzo dei posti disponibili alla stessa data

di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno tali successivamente. Coloro che non troveranno capienza utile nella detta aliquota di posti saranno collocati in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento. Qualora l'impiegato che domanda l'ammissione ai ruoli organici sia fornito di un titolo di studio diverso da quello specificamente prescritto per l'appartenenza all'Amministrazione presso cui presta servizio non di ruolo, ha diritto di chiedere l'ammissione nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Ai fini del collocamento nei ruoli organici si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'impiegato non di ruolo eventualmente fornito di una retribuzione superiore allo stipendio spettantegli col collocamento nei ruoli organici, conserva l'eccedenza a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, che successivamente alla data stessa abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, è attribuita, ai fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, un'anzianità di ruolo di cinque anni al 1° maggio 1948, purchè a quest'ultima data detto personale non abbia acquisito un'anzianità maggiore.

Le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C degli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo sono effettuate anche in soprannumero per una aliquota dei posti disponibili nei gradi medesimi all'atto del conferimento, pari al rapporto fra il numero dei predetti impiegati aventi titolo per essere ammessi allo scrutinio o agli esami e quello degli appartenenti al ruolo organico che si trovino nella stessa condizione.

Dette promozioni in soprannumero non possono, in ogni caso, essere conferite per un numero superiore a quello dei posti disponibili.

I posti in soprannumero risultanti in applicazione del presente articolo saranno assorbiti

soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B, e C saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto dell'applicazione dei precedenti tre commi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 14 (già 13):

« Il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1° maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 12, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle amministrazioni, i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato ».

RICCIO, relatore. Non ripeterò tutta la storia dei contrattisti tipo dell'Africa italiana; dirò solo che la Sottocommissione propone, per migliorare sempre il testo della proposta di legge in favore dei beneficiari, le due seguenti modifiche. In principio dell'articolo, poichè è in animo del Governo di presentare un disegno di legge che disponga per la sistemazione di tutto il resto del personale del Ministero dell'Africa italiana, dire: « Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge », e, in fondo all'articolo, aggiungere: « e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici ».

Inoltre dovrebbero essere aggiunti due commi proposti dal ministro Petrilli.

RIZZO DOMENICO. In sostanza i contrattisti dell'Africa Italiana chiedono di essere considerati al di fuori di questo progetto di legge, rifiutando le disposizioni in esso contenute per una sola preoccupazione, che ha un fondamento psicologico. Infatti, i contrattisti tipo dell'Africa italiana sostengono che vi sono due o tre sentenze del Consiglio di Stato nelle

quali, esplicitamente e non esplicitamente, secondo come si interpretano, è stata loro riconosciuta la qualità di personale in organico dello Stato. Il Ministero afferma però che queste pronuncie del Consiglio di Stato vanno interpretate *cum grano salis* e che, d'altra parte, non si pregiudica la situazione di quel personale offrendo loro la possibilità di entrare nei ruoli transitori. Questo è esatto; però, d'altra parte, bisogna vedere se effettivamente l'attuale disposizione sarà operante nei confronti di questo personale, che è convinto di essere già di ruolo. E allora, che cosa varrà questa disposizione della quale nessuno si vorrà avvalere per timore di pregiudicare una questione che è, per lo meno, insoluta? Per questo ho pregato il Ministro di voler soprassedere a questa disposizione oppure di sopprimerla.

PRESIDENTE. Bisognerebbe, però, che la Commissione non ignorasse le ragioni per le quali il Ministro insiste nel testo proposto.

RIZZO DOMENICO. Il Ministro insiste per offrire ai contrattisti-tipo una via di più per la loro sistemazione, ma contesta loro le qualità di impiegati di ruolo. E gli impiegati del Ministero rifiutano l'offerta, perchè ritengono di essere già impiegati di ruolo. Ora, esatto o non esatto che sia il loro convincimento, la realtà è che nessuno chiederà di entrare nei ruoli transitori.

GHIDINI. Richiamo l'attenzione della Commissione su una sentenza del Consiglio di Stato nella quale è detto che il personale assunto a contratto-tipo per i servizi tecnici e speciali per le Colonie costituisce un apposito ruolo con carattere di stabilità, in pianta organica e con parità di carriera, di trattamento economico e disciplinare, rispetto al personale nella Amministrazione dello Stato.

RICCIO, relatore. Una lettura parziale di tale sentenza farebbe ritenere giusta la tesi che sostengono questi contrattisti-tipo dell'Africa italiana, ma se la si esamina attentamente si vede subito che questa tesi non regge, per due ragioni. La stessa sentenza stabilisce più avanti che, come risulta dallo schema di contratto depositato all'Avvocatura, si possono risolvere questi contratti-tipo, approvati con decreto ministeriale 30 aprile 1949, in caso di mancata rinnovazione alla loro scadenza triennale, stabilendo nel caso la corre-

sione di una indennità pari alla metà del servizio, salvo il caso di abbandono del posto, o di grave mancanza disciplinare. Di più, la stessa sentenza parla di personale di ruolo dello Stato ma non di personale organico di ruolo dello Stato, che è qualcosa di ben diverso e definito per lo stato giuridico degli impiegati. Nello Stato italiano, tutti coloro che fanno un concorso entrano in carriera con una legittima aspettativa di percorrerla e di poter essere promossi. Il personale a contratto-tipo è di tutt'altra figura, perchè ha bisogno di un rinnovo triennale, di un rinnovo che viene fatto a domanda dell'interessato, di un rinnovo condizionato all'ottenimento da parte di questo personale della qualifica non inferiore a buono, del rinnovo che viene condizionato, oltre che al periodo di prova, anche a quattro ipotesi di licenziamento che la legge stessa prevede. Fra queste ipotesi vi è quella «per soppressione di ufficio», ipotesi nella quale evidentemente rientra anche la prossima soppressione dell'intero Ministero dell'Africa italiana. Poste così le cose, è da ritenersi che questo personale non può essere equiparato, in tutto e per tutto, al personale di ruolo organico dello Stato.

Le esigenze del Governo, fatte presenti alla Sottocommissione e alla Commissione in sede di discussione generale, sono state due, e non solo quella accennata dall'onorevole Rizzo di una ulteriore via offerta a questo personale, di poter trovare uno sbocco; vi è infatti, anche quella di dare allo Stato, che deve sistemare prossimamente questo personale, la possibilità di poter restringere questo suo obbligo morale nella sistemazione di questo personale ad un numero inferiore, il giorno in cui quel qualunque numero, piccolo o grande che sia, credesse di poter usufruire di questa facoltà, che la legge gli dà (poichè in definitiva si tratta non di obbligo, ma di una facoltà di cui questo personale può avvantaggiarsi). Pertanto sarei favorevole al mantenimento di questo articolo tanto più che mi sono pervenute parecchie richieste soprattutto da parte degli interessati, riguardanti le conseguenze economiche della loro inclusione nei ruoli transitori. Ora il Ministro, nell'intento di ovviare a tali conseguenze e favorire ancora di più questo personale, ha proposto i due seguenti comma

aggiuntivi all'articolo in esame: « Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguglio agli stipendi in godimento.

« È applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista-tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18 ».

Beninteso laddove si parla di tredicesima mensilità, deve intendersi rateo della stessa per quanto riguarda il computo di una mensilità.

PRESIDENTE. Dato che non si fanno osservazioni, metto in votazione l'articolo 14 (già 13) che, con le modifiche proposte, risulterebbe così formulato:

Art. 14.

Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1º maggio 1948, assunto in base al contratto-tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive modificazioni, è autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente articolo 13, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni, i cui ordinamenti prescrivono il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato e purchè presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici.

Al personale che si avvale delle facoltà previste dal primo comma del presente articolo

è attribuito un assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità di stipendio, e quello già in godimento a titolo di stipendio, indennità di funzione e tredicesima mensilità di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguglio agli stipendi in godimento.

È applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualità di contrattista-tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura di un articolo 14-bis, proposto dal relatore, che diventerebbe articolo 15:

« In caso di passaggio dai ruoli speciali transitori ai gradi iniziali dei ruoli organici, il servizio di ruolo transitorio è considerato utile nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in a'tri ruoli organici ».

RICCIO, *relatore*. Con questo articolo si dà la possibilità al personale di potersi avvantaggiare del servizio prestato nei ruoli speciali transitori.

PRESIDENTE. Metto in votazione tale articolo 14-bis, che diventerà articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16 (già 14).

I ruoli speciali transitori sono pubblicati ogni anno con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(È approvato).

Art. 17 (già 16).

« Le disposizioni legislative attualmente in vigore, che, ai fini del trattamento di quiescenza consentono il riscatto dei servizi non

di ruolo, limitatamente alla metà della loro durata, sono abrogate con l'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Art. 18 (già 16).

Coloro i quali, precedentemente alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 252, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti, era riconoscibile soltanto per la metà della sua durata possono riscattarne l'altra parte in base alle norme dell'articolo 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo 9 si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

Qualora le domande di riscatto dell'altra parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948.

RICCIO, *relatore*. Questo articolo è nato dalla esigenza di venire incontro alle possibilità di pensionare tutta la carriera, cioè di far sì che il riscatto possa andare oltre la metà, come prevedevano le vecchie leggi. Ma era necessario disciplinare le norme in base alle quali può essere chiesto questo riscatto. Queste norme avevano fatto sorgere un dubbio alla Corte dei conti che aveva pensato che questo riscatto dovesse avvenire per intero e che, avendo taluni riscattato già una parte, dovessero riprendere quello che avevano versato e riscattare il tutto in moneta attuale. Questo era stato l'inconveniente fatto presente dall'onorevole Ferrari in sede di Commissione di ratifica dei decreti legislativi e precisamente del decreto n. 262, ma la nuova dizione che propone la Sottocommissione elimina al riguardo ogni dubbio; non si parla più infatti di « altra metà », ma si parla « della residua parte » e si specifica ancora meglio il concetto, con le proposte aggiunte che ora vi leggerò:

« Coloro i quali, precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948,

n. 262, abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo prestato, che, secondo le disposizioni allora vigenti era riconoscibile fino alla metà della sua durata possono riscattarne in tutto o in parte il residuo, in base alle norme dell'articolo 9 del predetto decreto. In tal caso le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo 9, si applicano con riferimento al servizio complessivamente riscattato.

« La disposizione del precedente comma ha effetto dal 1° maggio 1948.

« Qualora le domande di riscatto della residua parte del servizio non di ruolo siano presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto relativo a tale residua parte è calcolato sulla retribuzione spettante al 1° maggio 1948. Anche il contributo del riscatto integrativo relativo ad istanze che saranno presentate dopo tale data, sarà calcolato in relazione soltanto alla residua parte ».

La specificazione, inserita nell'ultimo comma dell'articolo, aggiungendo dopo le parole « contributo di riscatto » le altre « relativo a tale residua parte », è stata fatta per specificare bene il concetto che il riscatto deve essere effettuato solo in relazione a ciò che resta da riscattare e non a quello che è già stato riscattato. Innoviamo, così, anche giuridicamente, nel concetto precedentemente in vigore, per cui il riscatto era considerato come un tutto unico, inseparabile. Noi scindiamo tale unità a favore degli impiegati.

L'aggiunta della frase, alla fine dell'ultimo comma, è stata consigliata dal fatto che — in base agli articoli già approvati — i ruoli speciali transitori non si formeranno automaticamente all'entrata in vigore di questo disegno di legge, nè resteranno cristallizzati, ma muteranno anno per anno, specie nei primi tempi, a mano a mano che si compiranno i termini necessari per essere immessi nei ruoli speciali ed anche negli anni successivi per le normali mutazioni di stato (cambiamento dei Ministeri, morte, ecc.); con il nuovo periodo abbiamo così disciplinato e regolato le condizioni che si verranno a verificare in seguito alle cennate mutazioni. La precisazione è soltanto chiarificativa e non limita evidentemente il disposto precedente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, metto in votazione l'articolo 18 (già 16) nel testo del quale ha testè dato lettura il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19 (già 17).

Per gli impiegati che verranno collocati nei ruoli speciali transitori con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali chiedano il riscatto del servizio non di ruolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel « Bollettino ufficiale del personale » il contributo di riscatto è calcolato sulla retribuzione spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo.

(È approvato).

Art. 20 (già 18).

Per coloro i quali, avendo l'anzianità di servizio non di ruolo stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, cessa il versamento delle contribuzioni per le assicurazioni sociali obbligatorie e relativi fondi di integrazione e di

solidarietà sociale, a decorrere dalla data di collocamento nei ruoli stessi.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non è tenuto al rimborso di contributi previsto dall'articolo 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

(È approvato).

Art. 21 (già 19).

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e quelle della presente legge ai regolamenti del personale delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 20,20.